Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 160 dell'11 luglio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 120

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Regolamento in materia di: autorizzazione delle società di gestione del risparmio; attività connesse e strumentali delle società di gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle società di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di SICAV di Paesi dell'Unione europea rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo.

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Regolamento in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Regolamento in materia di: autorizzazione delle società di gestione del risparmio; attività connesse e strumentali delle società di gestione del risparmio; adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio delle società di gestione del risparmio; criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento; autorizzazione alla costituzione delle società di investimento a capitale variabile (SICAV); partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle società di gestione del risparmio e delle SICAV; offerta di servizi all'estero da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV; offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di SICAV di Paesi dell'Unione europea rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «testo unico»);

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *a)* del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento dei rischi delle società di gestione del risparmio (di seguito «SGR») nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle SGR e delle società di investimento a capitale variabile (di seguito «SICAV»);

Visto l'art. 11, comma 1, lettera *a)* del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di determinare la nozione di gruppo rilevante ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 34, comma 1, lettera *f);*

Visto l'art. 15, comma 5, del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce per le SGR e le SICAV la partecipazione qualificata e le soglie partecipative al superamento delle quali è dovuta la comunicazione preventiva prevista dal comma 1 del medesimo articolo; i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando il diritto di voto spetta o è attribuito a un soggetto diverso dal socio o quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto; le procedure e i termini per l'effettuazione delle comunicazioni;

Visto l'art. 33, comma 2, lettera *c)* del testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di stabilire le attività connesse e strumentali che le SGR possono svolgere;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera *c)* del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia la determinazione dell'ammontare minimo del capitale sociale versato delle SGR, nonché il comma 3 del medesimo articolo a norma del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione delle SGR e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

Visto l'art. 35 del testo unico, che prevede che le SGR sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;

Visto l'art. 36, comma 3, del testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di determinare i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento del fondo comune di investimento;

Visto l'art. 39 del testo unico in materia di regolamento del fondo comune;

Visto l'art. 41, commi 2 e 3, del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare le condizioni e le procedure da rispettare per l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nonché le condizioni e le procedure per il rilascio alle SGR dell'autorizzazione a prestare, negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi;

Visto l'art. 42, comma 2 del testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di emanare le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le procedure da rispettare per l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nel campo di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo, nonché disposizioni riguardanti il modulo organizzativo da adottare al fine di assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;

Visto l'art. 43, comma 1, lettera *c)* del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia la determinazione dell'ammontare minimo del capitale sociale delle SICAV nonché il comma 2 del medesimo articolo a norma del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione delle SICAV, le ipotesi di decadenza della stessa e la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente alla richiesta di autorizzazione;

Visto l'art. 44 del testo unico, in base al quale le SICAV sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;

Visto l'art. 50, commi 1 e 2 del testo unico, che prevedono l'applicazione dell'art. 41 alle SICAV nonché dell'art. 42 all'offerta in Italia delle azioni di SICAV estere;

Sentita la CONSOB;

EMANA

l'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.

Esso entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il governatore: FAZIO

CAPITOLO I

AUTORIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Articoli 11, comma 1, lett. a), 34 e 35 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito Testo Unico).

2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano l'autorizzazione all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento da parte delle società di gestione del risparmio.

3. Criteri di valutazione della domanda

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione delle società di gestione del risparmio.

Nell'esame della domanda di autorizzazione, la Banca d'Italia - oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi indicati nell'articolo 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e h) del Testo Unico - valuta sul piano tecnico la sussistenza delle condizioni di idoneità dei partecipanti al capitale e del gruppo di appartenenza della società istante e il programma di attività.

Con riferimento ai partecipanti al capitale, la Banca d'Italia valuta l'idoneità dei soggetti che detengono una partecipazione qualificata nella società istante a garantire la sana e prudente gestione della società stessa e a consentire l'esercizio effettivo della vigilanza.

La valutazione del gruppo di appartenenza della società di gestione del risparmio attiene sia alla sua articolazione - che non deve risultare di ostacolo all'applicazione dei controlli - sia all'idoneità dei soggetti che ne fanno parte a garantire la sana e prudente gestione della società. Essa si basa su criteri che fanno riferimento alla dislocazione delle varie componenti del gruppo, alla correttezza nelle relazioni d'affari, alla situazione finanziaria e all'onorabilità dei soci.

Con riferimento al programma di attività, le iniziative devono rispondere a disegni imprenditoriali che consentano ai nuovi soggetti di operare in modo efficiente.

SEZIONE II
CAPITALE SOCIALE MINIMO

L'ammontare del capitale sociale delle società di gestione del risparmio non deve essere inferiore a:

- due miliardi di lire, fino al 31 dicembre 1998;
- un milione di euro, a partire dal 1° gennaio 1999.

Il capitale sociale deve essere interamente versato.

Nelle ipotesi di SIM che, avendo modificato il proprio oggetto sociale, intendano essere autorizzate come società di gestione del risparmio, ai fini del calcolo dell'importo minimo sopra indicato si tiene conto del capitale versato nonché delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.

SEZIONE III
PROGRAMMA DI ATTIVITA E
RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La società predispone un programma che illustri l'attività iniziale e le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti nonché le strategie imprenditoriali che la società stessa intende seguire per la loro realizzazione.

Nel programma sono indicate tutte le attività che la società intende svolgere, compresa l'eventuale istituzione o/e gestione di fondi pensione e le attività connesse e strumentali.

Con riferimento ai servizi di gestione, l'illustrazione degli obiettivi e delle strategie contiene almeno le informazioni che seguono.

I. Per il servizio di gestione collettiva sono illustrati:

a) la tipologia di fondi che la società intende istituire e di clientela cui si indirizza il servizio (investitori istituzionali, piccoli risparmiatori, ecc.);

b) le modalità di svolgimento dell'attività gestoria. In particolare andrà indicato se la società intende limitare la propria attività all'istituzione e promozione dei fondi ovvero se intende svolgere direttamente l'attività gestoria.

II. Per il servizio di gestione individuale sono illustrati:

a) la tipologia di clientela cui il servizio e indirizzato, anche in relazione all'eventuale fissazione di un ammontare minimo al di sotto del quale il servizio non viene offerto (a mero titolo esemplificativo: gestioni di grandi patrimoni, gestioni di patrimoni di medie dimensioni, ecc.);

b) le tipologie di prodotti offerti (grado di rischio, mercato di riferimento, ecc.);

c) le modalità di svolgimento dell'attività gestoria. In particolare andrà indicato se la società intende conferire a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento all'intero portafoglio del cliente. Qualora la società abbia in programma di affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico gestorio con riferimento a parte del portafoglio del cliente, tale circostanza andrà indicata specificando ampiezza e contenuto della delega.

Il programma di attività indica inoltre l'ambito territoriale in cui la società intende offrire i propri servizi, le eventuali prospettive di sviluppo all'estero, nonché i canali che intende attivare per la distribuzione dei propri prodotti e servizi e l'intenzione o meno di offrire direttamente fuori sede le quote dei fondi comuni e il servizio di gestione individuale. In tale caso, andrà descritta la rete di promotori finanziari che e stata o che sara costituita.

Al programma sono allegati i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultano almeno:

- l'ammontare degli investimenti che la società intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie;
- le dimensioni operative che la società si propone di raggiungere;
- i risultati economici attesi.

Il programma e accompagnato da una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica redatta secondo lo schema contenuto nell'Allegato A.

SEZIONE IV
REQUISITI DI PROFESSIONALITA E DI ONORABILITA DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

La materia dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società di gestione del risparmio è disciplinata ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico

Nelle more dell'emanazione del regolamento del Ministro del tesoro che fissa i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali continua a trovare applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge 23 marzo 1983, n. 77 ([1]).

Ai fini della comprova del requisito in esame, la società invia alla Banca d'Italia copia del verbale delle riunione del consiglio di amministrazione nella quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi, unitamente alla copia della documentazione presa in esame a tal fine. Per la procedura di verifica si rinvia all'Allegato C.

---

[1] *Cfr. art. 1, commi 5, lett. c), d) ed e) e 7 della L. 77/83, art. 3, comma 2, lett. c) della legge 1/91, nonchè Decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991 in materia di "criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, secondo comma, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare", modificato con successivo Decreto del 18 dicembre 1992. Per il testo dei decreti cfr. Allegato B.*

SEZIONE V
REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE

La materia dei requisiti dei partecipanti al capitale delle società di gestione del risparmio è disciplinata ai sensi degli artt. 14 e 15, comma 5 del Testo Unico

In attuazione di tale ultima norma, coloro che detengono una partecipazione qualificata al capitale di società di gestione del risparmio inviano alla Banca d'Italia la documentazione volta a comprovare l'idoneità a garantire la sana e prudente gestione della società stessa e a consentire l'esercizio effettivo della vigilanza.

A tal fine, con riferimento a coloro che partecipano al capitale della società istante in misura superiore al 5% del capitale con diritto di voto, la società stessa invia alla Banca d'Italia la documentazione prevista nel Capitolo VI "Partecipazioni al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV", Sezione II, punto 2.2.

La verifica del requisito di onorabilità ivi richiesto ([1]) è effettuata:

a) direttamente dalla Banca d'Italia, nel caso in cui la verifica attenga ad una persona fisica;

b) dal consiglio di amministrazione della società partecipante, nel caso in cui la verifica attenga ad una società.

Ai fini della comprova del requisito in esame, la società invia alla Banca d'Italia:

- nel caso previsto dalla precedente lettera a), la documentazione, indicata nell'Allegato C, Punto I., lettera A, necessaria per la verifica in questione;
- nel caso previsto dalla precedente lettera b), la copia del relativo verbale della riunione consiliare nel corso della quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi, unitamente alla copia della documentazione presa in esame a tal fine. Per la procedura di verifica si rinvia a quanto previsto nell'Allegato C con riferimento ai requisiti di onorabilità.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e

---

[1] *Nell'ipotesi in cui il partecipante sia una persona giuridica, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione, dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In caso di partecipazione indiretta, il requisito di onorabilità è comprovato solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che ha acquisito la partecipazione.*

controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:

1. banche e imprese di investimento comunitarie;
2. banche e imprese di investimento extracomunitarie, società di gestione di fondi comuni di investimento e SICAV estere nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine;
3. enti pubblici anche economici.

SEZIONE VI
GRUPPO DI APPARTENENZA
DELLA SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. Definizione di gruppo

Per gruppo di appartenenza della società di gestione del risparmio si intendono i soggetti italiani ed esteri che:

a) controllano la società di gestione del risparmio;

b) sono controllati dalla società di gestione del risparmio;

c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la società di gestione del risparmio.

Per controllo si intende il rapporto indicato nell'art. 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario).

Si considerano altresì appartenenti al gruppo della società di gestione del risparmio i soggetti italiani ed esteri che:

1. partecipano al capitale della società di gestione del risparmio in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto;
2. sono partecipati dalla società di gestione del risparmio in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.

Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o interposta persona.

2. Documenti necessari per la valutazione dell'idoneità del gruppo

La società istante invia alla Banca d'Italia:

a) la documentazione prevista nel Capitolo VI "Partecipazioni al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV", Sezione II, Punto 2.2.1. Per la verifica del requisito di onorabilità si applica quanto previsto dalla precedente Sezione V;

b) con riferimento al soggetto che esercita il controllo sulla società istante, informazioni in ordine alle strategie perseguite dal gruppo di appartenenza e all'eventuale esistenza di sistemi di controllo circa la loro realizzazione, al ruolo che nell'ambito dello stesso verra ad assumere la società di gestione del risparmio, nonché alle modalità di esercizio della direzione unitaria e di verifica dell'equilibrio gestionale delle singole componenti del gruppo.

Non sono tenuti all'invio della documentazione indicata nel presente paragrafo i soggetti appartenenti ad un gruppo bancario italiano.

L'invio della documentazione prevista alla precedente lettera a) non è richiesto alle banche, alle imprese di investimento o alle società di gestione comunitarie.

SEZIONE VII
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione collettiva del risparmio e di gestione individuale di portafogli di investimento e presentata alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Analisi e Interventi I, Via Milano 64, Roma.

La domanda indica:

1. la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società;
2. le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;
3. l'elenco dei documenti allegati.

Alla domanda sono allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, con gli estremi dell'omologazione e il numero di iscrizione nel registro delle imprese;

b) l'attestazione - a firma del presidente del collegio sindacale - del versamento del capitale sociale;

c) il programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nella Sezione III e nell'Allegato A, nonché ogni elemento utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;

d) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

e) l'elenco nominativo di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con indicazione delle generalità complete;

f) il verbale della delibera consiliare di verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali della società istante, secondo quanto disposto nella Sezione IV;

g) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale della società istante, indicata nella Sezione V;

h) la documentazione indicata nella Sezione VI relativa al gruppo di appartenenza.

Non devono essere inviati i documenti già in possesso delle Banca d'Italia, anche ad altro titolo.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori informazioni, ove necessario, a integrazione della documentazione prodotta.

Le SIM che intendono ottenere l'autorizzazione ad operare come società di gestione del risparmio inviano alla Banca d'Italia esclusivamente la documentazione indicata nella precedente lettera c), unitamente al progetto di modifica dello statuto o, se del caso, alla copia dello statuto già modificata.

2. Rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione, sentita la CONSOB, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata ovvero è pervenuta alla Banca d'Italia per lettera raccomandata A.R.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta; in tale ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta;
- per il tempo necessario alla Banca d'Italia per ottenere i certificati necessari alla verifica dei requisiti di onorabilità relativi ai soggetti previsti nelle precedenti Sezioni IV, V e VI;
- qualora la Banca d'Italia debba interessare Autorità di vigilanza estere per l'esistenza di rapporti societari con banche, imprese di investimento o società di gestione estere.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica alla società interessata l'inizio della sospensione del termine e il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

3. Iscrizione all'albo

La Banca d'Italia iscrive le società di gestione del risparmio nell'albo previsto dall'art. 35, comma 1 del Testo Unico.

A partire da tale data, tutti i rapporti intercorrenti tra le società di gestione e la Banca d'Italia devono avere luogo per il tramite delle Filiali della Banca competenti per territorio.

Qualora la sede legale non coincida con quella della direzione generale, si fa riferimento a quest'ultima.

4. Svolgimento di nuovi servizi

Le società di gestione del risparmio che, successivamente al rilascio dell'autorizzazione, intendano svolgere servizi di gestione ulteriori rispetto a quelli indicati nel programma di attività iniziale ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e trasmettono un nuovo programma di attività e una nuova relazione sulla struttura organizzativa, redatti secondo quanto previsto nella Sezione III e nell'Allegato A. Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla CONSOB, per le osservazioni di competenza.

La medesima procedura si applica nelle ipotesi in cui la società, avendo inizialmente limitato - con riferimento al servizio di gestione collettiva - la propria attività all'istituzione e promozione di fondi comuni, intenda successivamente svolgere direttamente l'attività gestoria.

5. Decadenza

Trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione senza che la società abbia dato inizio all'attività di gestione, l'autorizzazione decade automaticamente.

SEZIONE VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Società di gestione iscritte negli albi previsti dalle leggi 77/83, 344/93 e 86/94

Le società già autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi nonché immobiliari sono iscritte di diritto nell'albo indicato nella precedente Sezione VII.3.

Previa modifica - ove necessario - del proprio oggetto sociale, le società che intendono svolgere servizi di gestione diversi da quelli esercitabili sulla base delle precedenti autorizzazioni ricevute ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e trasmettono un programma di attività e una relazione sulla struttura organizzativa, contenente le informazioni richieste nella Sezione III e nell'Allegato A. Copia della documentazione trasmessa è inviata dalla Banca d'Italia alla CONSOB, per le eventuali osservazioni.

2. Domande di autorizzazione in corso di istruttoria

Le domande di autorizzazione presentate al Ministero del tesoro prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento rimangono soggette alla disciplina prevista dalle leggi 77/83, 344/93 e 86/94 e relativi provvedimenti attuativi

Allegato A

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I. INFORMAZIONI GENERALI

Fornire un organigramma aziendale, specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali. Se la SGR dispone di sedi periferiche indicarne il numero, la localizzazione e i compiti.

A. RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL RISPARMIO GESTITO

Andranno indicati

I. lo schema organizzativo prescelto per la prestazione dei servizi;

II. ove la SGR non cumuli le funzioni di promozione e di gestione di forme di investimento collettivo:
   - la ripartizione dei compiti tra la società di promozione e il gestore;
   - i flussi informativi previsti, anche con la banca depositaria, al fine di consentire l'espletamento delle rispettive funzioni;

III. l'ampiezza delle deleghe eventualmente attribuite ai sensi dell'articolo 33, comma 3 e 24, comma 1, lettera f) e i sistemi adottati dalla SGR per controllare l'operato del delegato

IV. le procedure instaurate con la banca depositaria al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei compiti della SGR e della depositaria medesima

V. le procedure e gli accordi con gli enti collocatori e la banca depositaria per il tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso.delle quote degli O.I.C.R. gestiti

B. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SISTEMA DELLE DELEGHE INTERNE

Andranno indicati:

I. il ruolo del Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle politiche aziendali, con riferimento specialmente alle scelte di gestione, precisando l'esistenza di Comitati Esecutivi o consultivi;

II. frequenza e contenuto dell'informativa fornita al consiglio di amministrazione, all'alta direzione e agli altri dirigenti (allegare copia dei *reports*)

III. l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai servizi prestati

IV. gli strumenti utilizzate per rendere noti alla struttura i poteri delegati

V. i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti

C. SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

I. Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati

II. Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza)

III. Descrivere, in sintesi, i sistemi e le procedure utilizzati per la valorizzazione dei patrimoni gestiti e per il monitoraggio dell'andamento di ciascun prodotto offerto

IV. Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con particolare riferimento ai criteri di protezione degli accessi e alle procedure di *back up* e di *recovery* previste

V. Fornire riferimenti in ordine alle metodologie di controllo della gestione

D. CONTROLLI INTERNI

I. Descrivere la collocazione della funzione di controllo interno della SGR, i compiti della stessa e indicarne il responsabile

II. Indicare la frequenza e la modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, quantomeno, alle verifiche:
- richieste dalle istruzioni di vigilanza in materia;
- concernenti la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun fondo

III. Ove la società collochi i propri prodotti fuori sede mediante promotori, specificare i controlli svolti sull'operato della rete

IV. Indicare gli strumenti informatici di controllo di cui la SGR dispone

E. ACCORDI DI SERVIZIO CON ENTI ESTERNI

Indicare:

I. se e quali funzioni aziendali sono state affidate a soggetti esterni, specificando se essi appartengono al gruppo della SGR

II. i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti

II. INFORMAZIONI SUI SERVIZI

I. Descrivere la ripartizione dei compiti tra le varie unità aziendali addette alla prestazione dei servizi nonché tra gli addetti alle singole strutture indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito. In tale ambito andrà specificato a quali unità sono attribuiti i compiti di scelta:

A. delle strategie di investimento dei patrimoni gestiti

B. dei titoli da immettere nei portafogli gestiti

II. Descrivere i sistemi utilizzati per:

A. garantire che il servizio di gestione venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori

B. evitare che gli altri addetti possano accedere agli archivi, anche elettronici, relativi ai dati dei clienti

C. siano rispettate le disposizioni normative e regolamentari in materia di gestione di portafogli di investimento e di O.I.C.R:

D. siano rispettate le istruzioni impartite dai clienti

III. Descrivere l'organizzazione, ove esistente, della struttura di contatto della clientela, fornendo riferimenti sull'articolazione della rete di vendita

Allegato B

DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO IN MATERIA DI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

DECRETO 26 settembre 1991. - Criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, secondo comma, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 1 citata;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono:

per "funzioni" di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 1 predetta del 1991, le funzioni svolte dall'amministratore con specifico incarico di gestione e deleghe di poteri con riguardo all'attività degli uffici e settori delle società di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 1 in parola nonché lo svolgimento di compiti direttivi presso i medesimi uffici e settori di adeguato livello in termini di autonomia decisionale;

per "uffici e settori finanziari" delle predette società o enti le unità organizzative aziendali, elementari o complesse, presso le quali vengono espletate due o più delle attività individuate nel successivo art. 3;

per "patrimonio", il capitale versato, le riserve legali, statutarie, di rivalutazione, il fondo sovrapprezzo azioni, la riserva per azioni proprie in portafoglio e gli utili e le perdite portati a nuovo, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 2

Cariche e requisiti

1. Possono assumere la carica di amministratore, di direttore generale e di dirigente cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonché la qualità di socio accomandatario delle società di intermediazione mobiliare e delle società fiduciarie autorizzate alla gestione di patrimoni coloro che abbiano svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni presso uffici e settori di cui all'art. 3 di società ed enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 1 del 1991.

Art. 3

Individuazione degli uffici e settori finanziari

1. Sono da considerare uffici e settori finanziari, le unità organizzative che svolgano due delle attività di seguito indicate, di cui una in via principale:

a) gestione della liquidità aziendale;

b) acquisto e vendita di valori mobiliari;

c) acquisizione e concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

d) assunzione e dismissione di partecipazioni;

e) consulenza e informazione finanziaria.

2. Gli uffici ed i settori devono presentare un volume annuo di attività - risultante dal complesso delle transazioni effettuate con riguardo alle attività di cui al precedente comma, esclusa la consulenza e l'informazione finanziaria, così come emerge

dalle scritture contabili – pari ad almeno dieci volte il patrimonio delle società di intermediazione mobiliare o le società fiduciarie presso le quali viene ricoperta la carica, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 4

Società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, le disposizioni che precedono si applicano anche alla maggioranza degli amministratori e ai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza legale delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

2. Ove la società di gestione abbia fondi operativi, il volume annuo di attività richiesto all'art. 3, comma 2, deve essere pari al maggiore tra il valore calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 2, e un quinto del valore complessivo netto di tutti i fondi gestiti, quale risulta dagli ultimi rendiconti approvati.

Roma, 26 settembre 1991

Il Ministro: CARLI

DECRETO 18 dicembre 1992. – Modificazioni al decreto ministeriale 26 settembre 1991 concernente criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, secondo comma, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, concernente le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, concernente le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1991, recante i criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare;

Decreta:

Art. 1

L'art. 4 del proprio decreto citato in premessa è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare). – 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni che precedono si applicano anche alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati, ai direttori generali nonché agli amministratori e ai dirigenti muniti di rappresentanza delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

2. Ove la società di gestione abbia fondi operativi e gestisca patrimoni di SICAV, il volume annuo di attività richiesto all'art. 3, comma 2, deve essere pari al maggiore tra il valore calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e un quinto del valore complessivo netto di tutti i fondi e dei patrimoni delle SICAV gestiti, quali risultano per i fondi dagli ultimi rendiconti approvati e per le SICAV dagli ultimi bilanci approvati".

Art. 2

Dopo l'art. 4 del proprio decreto citato in premessa è inserito il seguente:

"Art. 5. (Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). – 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 che precedono si applicano anche alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati, ai direttori generali nonché agli amministratori e ai dirigenti muniti di rappresentanza delle SICAV costituite ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

2. Il volume annuo di attività richiesto all'art. 3, comma 2 deve essere pari al maggiore tra l'importo corrispondente a tre volte il capitale minimo richiesto alle SICAV e un quinto del capitale iniziale nel caso di SICAV di nuova costituzione ovvero, per gli organismi operativi, un quinto del capitale come risulta dall'ultimo bilancio approvato".

Roma, 18 dicembre 1992

IL MINISTRO: *BARUCCI*

Allegato C

VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITA' E DI PROFESSIONALITA' DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

La responsabilità della verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali e rimessa al consiglio di amministrazione delle società.

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, e deve risultare dal verbale consiliare. La relativa delibera deve essere di tipo analitico e, pertanto, deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

L'accertamento va effettuato anche per i sindaci supplenti fin dal momento della loro nomina, atteso che - secondo la disciplina prevista dal codice civile - essi subentrano automaticamente ai sindaci cessati al verificarsi degli eventi previsti.

Per quanto attiene all'accertamento dei requisiti di professionalità, i verbali delle deliberazioni assunte dai competenti organi aziendali dovranno esplicitare le specifiche attività svolte da ciascun soggetto, ritenute idonee ai fini dell'accertamento ed i relativi periodi di espletamento.

In ordine all'accertamento dei requisiti di onorabilità, dai verbali consiliari dovrà risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare l'insussistenza delle situazioni impeditive previste dalla legge. Nel verbale andrà comunque fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti degli interessati, attinenti a reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.

Nel ribadire che la valutazione della completezza probatoria della documentazione prodotta dagli esponenti aziendali rientra nella responsabilità degli organi competenti, si riportano di seguito a titolo esemplificativo i documenti acquisibili.

I. DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

A. consiglio di amministrazione e alta direzione

1. certificati del casellario giudiziale dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla L. 689/81 per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti:
   a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile;
   b) che i soggetti interessati non versano nelle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
3. certificato dei carichi pendenti rilasciati dai competenti uffici della Procura della Repubblica, presso la Pretura circondariale e presso il Tribunale del luogo di residenza:
4. dichiarazione del soggetto interessato di non aver riportato condanne penali in Stati diversi da quello di residenza;
5. per i cittadini stranieri non residenti in Italia, oltre alla documentazione indicata ai punti precedenti, certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che gli stessi non hanno riportato condanne corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

B. collegio sindacale

1. certificati del casellario giudiziale dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla L. 689/81 per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
2. certificati dei carichi pendenti rilasciati dai competenti uffici della Procura della Repubblica, presso la Pretura circondariale e presso il Tribunale del luogo di residenza;
3. dichiarazione del soggetto interessato di non aver riportato condanne penali in Stati diversi da quello di residenza;
4. per i cittadini stranieri non residenti in Italia, certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che gli stessi non hanno riportato condanne corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

II. DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

A. consiglio di amministrazione e direzione

1. certificato della cancelleria del competente tribunale attestante che l'interessato ha svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi all'epoca, capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire; *ovvero*
2. certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della società ed il suo capitale sociale, nonché dichiarazione della società dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dai soggetti interessati; *ovvero*
3. dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere a) e b); *ovvero*
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato dalla quale risulti che lo stesso ha esercitato per almeno un triennio la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni.

Per le funzioni svolte presso società ed enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o piu attività di natura creditizia, finanziaria o assicurativa:

1. dichiarazione rilasciata dall'emittente e dal legale rappresentante della società attestante:
   - che l'interessato ha svolto per uno o piu periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio le funzioni indicate nell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991 (cfr. Allegato B), presso gli uffici e i settori finanziari della società o dell'ente di cui all'art 3 del decreto stesso;
   - per ciascuno di questi periodi, il volume annuo delle transazioni, quale risulta dalle scritture contabili, effettuate dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto in questione.

B. collegio sindacale

1. certificato di iscrizione nel registro dei revisori contabili o relativa dichiarazione sostitutiva.

CAPITOLO II

ATTIVITÀ CONNESSE E STRUMENTALI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'articolo 33, comma 2, lett. c) del Testo Unico.

2. Attività connesse

Le società di gestione del risparmio possono esercitare attività connesse a quelle di gestione svolte. E' connessa l'attività che consente di promuovere e sviluppare l'attività principale esercitata.

Le società di gestione del risparmio che prestano il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi possono prestare i "servizi accessori" previsti dall'art. 1, comma 6 del Testo Unico.

3. Attività strumentali

Le società di gestione del risparmio possono svolgere attività strumentali a quelle di gestione esercitate. E' strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella principale svolta; a titolo indicativo rientrano tra le attività strumentali quelle di:

a) studio, ricerca, analisi in materia economica e finanziaria;

b) elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati e informazioni economiche e finanziarie;

c) predisposizione e gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;

d) amministrazione di immobili ad uso funzionale.

CAPITOLO III

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Artt. 6, comma 1, lett. a) e 7, comma 2 del Testo Unico.

2. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si definiscono:

- "SGR", le società di gestione del risparmio;
- "promozione di OICR", l'attività indicata all'art. 1, comma 1, lett. n), numero 1) del Testo Unico;
- "gestione del patrimonio di OICR", l'attività indicata all'art. 1, comma 1, lett. n), numero 2) del Testo Unico;
- "patrimonio di vigilanza", l'aggregato descritto alla Sezione V;
- "gruppo bancario", il gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario);
- "partecipazione", le azioni o quote detenute nel capitale di altri soggetti, secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
- "società finanziaria", la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), punti da 2 a 12, del T.U. bancario ovvero altre attività finanziarie come previsto al punto 15 del medesimo articolo. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà;
- "plusvalenza (minusvalenza) implicita", la differenza positiva (negativa) tra valore di mercato e valore di libro di un titolo;
- "portafoglio immobilizzato", il portafoglio costituito dai titoli e dagli altri strumenti finanziari che, ai sensi della disciplina sul bilancio di esercizio, rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto sono destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento;
- "portafoglio non immobilizzato", il portafoglio costituito dai titoli e dagli altri strumenti finanziari che, ai sensi della disciplina sul bilancio di esercizio, non costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- "fondi pensione", le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

3. Adeguatezza patrimoniale delle SGR

L'ammontare del patrimonio di vigilanza delle SGR deve essere non inferiore alla somma:

1) del maggiore importo tra:

   1.a) il requisito patrimoniale richiesto per la gestione di fondi comuni di investimento di tipo aperto, del patrimonio di SICAV e delle risorse di fondi pensione (cfr. Sezione II, paragrafo 1.1);

   1.b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi" (cfr. Sezione IV);

2) del requisito patrimoniale per i fondi comuni di investimento di tipo chiuso (di ammontare pari alla quota obbligatoria di partecipazione in ciascuno dei fondi chiusi gestiti, come definita dalla Sezione III);

3) nel caso di gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale, del requisito determinato ai sensi della Sezione II, paragrafo 1.2.

Ove l'attività di promozione e quella di gestione di OICR siano svolte da SGR distinte:
- alla società che si limita a svolgere l'attività di promozione non si applica il requisito sub 1.a);
- il requisito sub 2) è ripartito al 50 per cento tra le due SGR.

In ogni caso il patrimonio di vigilanza di una SGR non può essere inferiore all'ammontare del capitale minimo richiesto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Le SGR verificano costantemente il rispetto dei requisiti minimi di patrimonio.

La Banca d'Italia può prevedere, ove la situazione patrimoniale, economica o finanziaria di una SGR lo richieda, l'applicazione di misure più restrittive rispetto a quelle determinate in via generale in materia di regole di vigilanza prudenziale.

SEZIONE II
GESTIONE DI FONDI APERTI E DI FONDI PENSIONE

1. Requisiti patrimoniali

L'attività di gestione di patrimoni dei fondi comuni di investimento di tipo aperto e di SICAV nonché delle risorse dei fondi pensione prevede l'applicazione di due distinti requisiti patrimoniali:

1) il primo è commisurato all'ammontare della complessiva massa gestita;

2) il secondo, eventuale, è previsto solo nel caso della gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale.

1.1. Requisito relativo alla massa gestita

Il requisito patrimoniale relativo alla massa gestita è pari allo 0,5 per cento del valore netto del patrimonio, come risultante dall'ultimo prospetto pubblicato, di ciascun fondo comune di investimento di tipo aperto o SICAV e di ciascun fondo pensione gestiti. Se la massa complessivamente gestita supera i 2.000 miliardi di lire, il requisito è pari all'importo fisso di 10 miliardi di lire.

1.2. Requisito relativo alla gestione delle risorse di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale

Nel caso di gestione di fondi pensione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale, le SGR devono determinare un requisito patrimoniale pari all'ammontare delle risorse necessarie per fare fronte all'impegno assunto in relazione alla garanzia prestata. I criteri e le procedure adottati per la determinazione degli impegni sono definiti dal consiglio di amministrazione della SGR, tenendo almeno conto:

- della congruenza tra le caratteristiche degli investimenti del fondo e degli impegni assunti nei confronti degli aderenti;
- dei rischi connessi agli investimenti in titoli;
- dei rischi connessi allo smobilizzo delle attività per far fronte a richieste di prestazioni anticipate degli aderenti.

I citati criteri e procedure sono sottoposti al parere della società di revisione e del collegio sindacale e portati a conoscenza della Banca d'Italia.

SEZIONE III
GESTIONE DI FONDI CHIUSI

1. Requisiti patrimoniali per la gestione di fondi comuni di investimento di tipo chiuso

Le SGR che gestiscono fondi comuni di investimento di tipo chiuso non destinati a particolari categorie di investitori, come definite ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) del Testo Unico, sono tenute ad acquisire in proprio una quota almeno pari al 2 per cento del patrimonio di ciascun fondo della specie. Ove l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano svolte da SGR distinte, ciascuna società deve acquisire in proprio una quota pari all'1 per cento del patrimonio del fondo medesimo.

A fronte di tale investimento, ciascuna SGR deve disporre di una copertura patrimoniale di pari ammontare.

SEZIONE IV
ALTRI RISCHI

1. Copertura patrimoniale a fronte degli "altri rischi"

Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d'Italia ha facoltà di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività rispetto all'esercizio precedente.

I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa del bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci "40. Spese amministrative" e "60. Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui alle disposizioni in materia di bilancio di esercizio (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992).

Nel primo esercizio di attività si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi previsti nel bilancio di previsione annuale.

SEZIONE V
PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa

Il patrimonio di vigilanza è calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono.

Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

2. Struttura del patrimonio di vigilanza

2.1. Patrimonio di base

Il capitale versato, le riserve, escluse quelle di rivalutazione, gli utili di esercizi precedenti riportati a nuovo e il fondo per rischi finanziari generali costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, dell'avviamento e delle altre attività immateriali, delle perdite di esercizi precedenti riportate a nuovo nonché delle perdite di rilevante entità verificatesi nell'esercizio in corso, costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione.

2.2. Patrimonio supplementare

Le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e i fondi rischi su crediti costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite dal paragrafo 3, gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare". Tale aggregato è computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passività subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base.

2.3. Elementi da dedurre

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e del patrimonio supplementare si deducono:

a) le partecipazioni possedute in altre SGR, banche, SIM e società finanziarie nonché le attività subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione detenuti verso tali enti, secondo quanto riportato nel paragrafo 3. Le SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre le partecipazioni detenute in altre SGR, banche, SIM e società finanziarie e consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza;

b) un importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minusvalenze nette sul portafoglio immobilizzato.

2.4. Patrimonio di vigilanza

L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti costituisce il patrimonio di vigilanza.

3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza

Di seguito si indica, in generale, il trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza.

3.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate

Previo benestare della Banca d'Italia, tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi – per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione – i seguenti elementi:

a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente con il preventivo consenso della Banca d'Italia;

b) le passività subordinate.

In entrambi i casi le passività possono essere emesse dalle SGR anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari.

Per quanto concerne le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate, le richieste di benestare alla Banca d'Italia nonché le possibilità di riacquisto da parte dell'emittente si rinvia all'Allegato A.

3.2. Fondi rischi su crediti

Rientrano nel patrimonio supplementare i fondi rischi su crediti destinati a fronteggiare rischi di credito soltanto eventuali e che non abbiano pertanto funzione rettificativa.

3.3. Minusvalenze nette su titoli

Le plusvalenze e le minusvalenze implicite nel portafoglio immobilizzato si compensano tenendo conto degli eventuali contratti di copertura di titoli immobilizzati.

Qualora il saldo complessivo risultante dalla compensazione presenti segno positivo non occorre operare alcuna deduzione dal patrimonio di vigilanza.

Qualora il saldo complessivo risulti negativo, esso va compensato con le eventuali plusvalenze presenti nel portafoglio non immobilizzato. Il 50 per cento dell'eventuale ulteriore residuo negativo (minusvalenza netta) deve essere dedotto dal computo del patrimonio di vigilanza.

3.4. Partecipazioni

Dall'ammontare complessivo del patrimonio di base e di quello supplementare sono dedotti:

a) le partecipazioni in altre SGR, banche, SIM e società finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti;

b) le partecipazioni in altre SGR, banche, SIM e società finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche se non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare.

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attività subordinate, indicate ai precedenti punti a) e b), sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti.

4. Variazioni del patrimonio di vigilanza

Nella determinazione del patrimonio di vigilanza occorre tenere conto delle variazioni avvenute nel corso dell'esercizio dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale e connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti e vendite di azioni di propria emissione;
- assunzioni e dismissioni di partecipazioni;
- emissioni e rimborsi di passività subordinate;
- assunzioni e dismissioni di attività subordinate nei confronti di società partecipate;
- perdite accertate di rilevante entità (su titoli, su crediti, su partecipazioni, ecc.);
- processi di ristrutturazione aziendale quali fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.

L'ammontare del risultato economico annuale (al netto degli eventuali utili posti in distribuzione) concorre al calcolo del patrimonio di vigilanza a partire dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le SGR già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si adeguano alle disposizioni contenute nel presente capitolo entro il 30 novembre 1998.

Allegato A

STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE E PASSIVITÀ SUBORDINATE

1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il relativo contratto prevede che:

a) in caso di perdite di bilancio che determino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

I contratti che ad una scadenza originaria particolarmente lunga associano la facoltà, esercitabile dall'emittente, di rinnovare il debito a tempo indefinito sono assimilabili alle passività irredimibili. In questi casi, il contratto prevede espressamente che il rimborso alla scadenza avvenga con il preventivo consenso della Banca d'Italia.

Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonché l'eventuale condizione che il rimborso è subordinato al preventivo consenso della Banca d'Italia.

2. Passività subordinate

Le passività subordinate emesse dalle SGR concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati;

b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni;

c) il rimborso anticipato delle passività avvenga solo su iniziativa dell'emittente e preveda il nulla osta della Banca d'Italia.

Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo è ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

3. Richiesta di benestare alla Banca d'Italia

La richiesta di benestare per l'inserimento degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate nel calcolo del patrimonio di vigilanza va corredata di tutte le informazioni utili a consentire alla Banca d'Italia una valutazione dell'effettiva portata degli impegni assunti dalla SGR.

La richiesta di ammissione del contratto e la relativa documentazione sono inoltrate in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

A seconda del tipo di operazione e qualora la struttura contrattuale lo preveda, sono forniti completi di allegati:

- il contratto di emissione;
- la circolare di offerta (*"offering circular"*);
- l'accordo di "*trust*" (*"trust agreement"*);
- eventuali successivi accordi intervenuti a modifica dei predetti contratti.

Occorre, inoltre, esibire tutti i contratti e rendere noti gli accordi riguardanti operazioni comunque connesse con quella oggetto di esame.

Al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti per l'ammissione dello strumento ibrido di patrimonializzazione o della passività subordinata, le SGR possono sottoporre all'esame della Banca d'Italia anche progetti di contratto, ferma restando la necessità di inviare il contratto definitivo una volta che esse abbiano dato corso all'operazione.

La Banca d'Italia, anche in presenza del rispetto delle condizioni contrattuali indicate nei precedenti paragrafi 1 e 2, può escludere o limitare l'ammissibilità nel calcolo del patrimonio di vigilanza degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale.

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di benestare la Banca d'Italia fa conoscere le proprie determinazioni al riguardo.

4. Riacquisto da parte della SGR emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passività subordinate

Nella ipotesi di riacquisto da parte dell'emittente di quote delle passività subordinate emesse, si distinguono due fattispecie:

- il riacquisto è finalizzato all'annullamento dei certificati. Tale caso è da considerarsi alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito e pertanto deve essere soggetto a nullaosta da parte della Banca d'Italia;
- il riacquisto non è finalizzato all'annullamento dei certificati. In tale ipotesi il riacquisto può essere effettuato liberamente, fermo restando l'obbligo di detrarre le quote, anche momentaneamente presenti nel proprio portafoglio, dal computo delle passività subordinate a disposizione della SGR. Tuttavia è fatto divieto agli emittenti di detenere titoli rappresentativi di proprie passività subordinate per un ammontare superiore al 10 per cento di ciascuna emissione.

Si considera ammissibile la presenza di clausole del tipo *"illegality clause"*, per effetto delle quali il creditore o l'emittente ha la facoltà di richiedere il rimborso anticipato del credito/debito subordinato qualora una norma di legge o di regolamento vieti di possedere attività o passività in quella forma o, più in generale, impedisca di tenere fede agli obblighi assunti in base al contratto di emissione. Benché a stretto rigore questa clausola rappresenti un'ipotesi di rimborso anticipato che esula dalla volontà dell'emittente, essa è ammissibile ove risulti chiaramente che il rimborso dipende da un "factum principis" al quale il debitore (creditore) deve necessariamente uniformarsi. In questo caso non e necessario richiedere il preventivo consenso della Banca d'Italia per anticipare il rimborso del contratto.

CAPITOLO IV

CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE E CONTENUTO MINIMO DEL REGOLAMENTO DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Articoli 36, comma 3 e 39, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito Testo Unico)

2. Premessa

Il Testo Unico ha operato una rivisitazione complessiva della disciplina della gestione collettiva del risparmio nel nostro paese.

In tale ambito è stato consentito alle società di gestione del risparmio di diversificare ed arricchire la gamma dei prodotti offerti (ampliando la tipologia di fondi istituibili) e di adottare assetti organizzativi più flessibili, con la possibilità di scindere l'attività di promozione e istituzione dei fondi da quella di gestione.

Con riferimento alle tipologie di fondi comuni che possono essere istituiti dalle società di gestione del risparmio, il Testo Unico attribuisce al Ministro del tesoro il compito di definire la struttura dei fondi comuni, delineando le principali caratteristiche delle varie categorie di fondi con particolare riguardo all'oggetto dell'investimento, alla forma del fondo, alla tipologia di investitori cui sono indirizzate le quote, alle modalità di partecipazione e all'eventuale durata.

Nelle more dell'emanazione del relativo provvedimento, la struttura dei fondi rimane disciplinata, secondo quanto disposto dall'articolo 214, comma 2 del Testo Unico, dalle disposizioni contenute nelle leggi 77/83, 344/93 e 86/94 concernenti, rispettivamente, i fondi comuni mobiliari aperti, i fondi comuni mobiliari chiusi e i fondi comuni immobiliari chiusi.

Le presenti disposizioni definiscono i criteri generali per la redazione e il contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento cui devono far riferimento le società di gestione del risparmio. Il loro rispetto è verificato dalla Banca d'Italia nell'ambito della procedura di approvazione del regolamento dei fondi prevista dall'art. 39, comma 3 del Testo Unico.

Da un punto di vista redazionale, le indicazioni contenute nelle parti che seguono utilizzano, in generale, la locuzione "SGR" (società di gestione del risparmio); nel caso in cui la promozione e l'istituzione del fondo siano svolte da una società diversa da quella che provvede alla gestione del fondo stesso, nella redazione del regolamento dovrà essere specificato di volta in volta se le relative disposizioni si riferiscono alla società promotrice o al gestore.

SEZIONE II

REGOLAMENTO DEL FONDO COMUNE

Il regolamento del fondo comune disciplina almeno gli aspetti di seguito indicati.

1. Denominazione del fondo

La denominazione del fondo ha la finalità di consentire un'agevole e univoca identificazione del fondo comune; vanno evitate formulazioni atte a ingenerare confusione sia con analoghi organismi presenti sul mercato sia con altri prodotti finanziari.

Per i fondi chiusi, è richiesto l'utilizzo nell'ambito della denominazione almeno delle parole "fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso" o "fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso", che rappresentano un elemento necessario per l'individuazione degli organismi della specie.

2. Durata del fondo

La durata del fondo, da definirsi entro i limiti previsti dalla normativa ([1]), è indicata nel regolamento.

Per quanto concerne i fondi mobiliari aperti, la caratteristica di tale forma di investimento presuppone che la gestione professionale del risparmio raccolto si protragga nel tempo: a tal fine, la durata del fondo, ancorché definita in piena autonomia dalla SGR (naturalmente entro il termine di durata della società medesima), va fissata per un periodo di tempo sufficientemente lungo. Può essere prevista la possibilità di una proroga del termine di durata del fondo.

L'interesse dei risparmiatori a conoscere con certezza la durata dell'iniziativa economica in parola richiede che la proroga sia deliberata con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza originariamente fissata.

3. Scopo del fondo

Il regolamento esplicita lo scopo del fondo in termini di obiettivi che la SGR intende perseguire nell'interesse dei partecipanti. Tali obiettivi possono fare riferimento alla prospettiva di crescita attesa del patrimonio (orientamento all'incremento/mantenimento del suo valore), all'orizzonte temporale degli investimenti (breve, media o lunga durata), all'eventuale intenzione di supportare determinati settori dell'economia o di destinare i

---

[1] *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 37, c.1, lett. d) del Testo Unico, si applicano le disposizioni in materia di durata del fondo e eventuale proroga previste:*
- *per i fondi chiusi mobiliari dagli artt. 8, comma 2, lett. h) e dall'articolo 9, commi 5 e 7 della legge 344/93;*
- *per i fondi chiusi immobiliari dagli artt. 12, comma 2, lett. m) e 13, commi 5 e 7 della legge 86/94.*

proventi in tutto o in parte a iniziative di carattere umanitario o sociale (cc.dd. fondi "etici"), alla liquidità degli investimenti, ecc.

Dall'esplicitazione dello scopo del fondo dovranno inoltre emergere gli elementi di rischio dell'investimento, in termini sia di rischiosità intrinseca (per la natura delle attività detenute) sia di rischi connessi con la variabilità del valore della quota o, nel caso dei fondi chiusi, con la durata dell'investimento proposto. In quest'ultimo caso particolare enfasi dovrà essere data all'illustrazione delle prospettive di liquidabilità dell'investimento prima della scadenza della durata del fondo.

In tal modo, il risparmiatore è messo in condizione di conoscere il livello teorico di rendimento-rischio connesso alla partecipazione ad un determinato fondo o comparto e di verificarne il grado di rispondenza alle proprie esigenze di investimento.

E' rimesso alla valutazione della società promotrice e del gestore se indicare nel regolamento un parametro di riferimento oggettivo, adeguatamente diffuso e accessibile ai risparmiatori (c.d. "*benchmark*").

Con riferimento al parametro eventualmente indicato, il regolamento deve chiarire:

I) l'esatto contenuto e le caratteristiche dell'indicatore prescelto;

II) la funzione che la SGR attribuisce a tale parametro in relazione allo scopo e alle caratteristiche del fondo nonché al regime commissionale (cfr. paragrafo "regime delle spese");

III) che il raffronto delle variazioni del valore della quota con l'andamento del parametro prescelto verrà indicato nel rendiconto del fondo;

IV) se, e in quale misura, il parametro rappresenta un indicatore di rischio-rendimento dell'investimento nel fondo.

4. Caratteristiche del fondo

4.1. Oggetto dell'investimento

Dal regolamento deve risultare il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo ([1]).

---

[1] *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione degli artt. 6, comma 1, punti 1 e 2, e 37 del Testo Unico, i criteri e i divieti di investimento, i limiti operativi, le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio nonché quelle in materia di conflitto di interessi sono definiti ai sensi:*

- *dell'art. 4, commi da 2 a 14 della L. 77/83, per quanto concerne i fondi mobiliari aperti;*
- *dell'art. 10 della L. 344/93, per quanto concerne i fondi chiusi mobiliari;*
- *dell'art. 14, commi 1, 2, 3, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7 e 8 della L. 86/94, per quanto concerne i fondi immobiliari chiusi.*

In particolare, dovrà essere indicata:

a) la natura degli strumenti finanziari (ad es. titoli rappresentativi del capitale di rischio, titoli di debito, titoli del mercato monetario, ecc.), con gli eventuali settori di operatività delle società emittenti i titoli (es. bancario, assicurativo, tessile ecc.) e l'indicazione della circostanza che gli strumenti finanziari siano o meno negoziati in mercati regolamentati;

b) la tipologia di crediti (forma tecnica, durata, controparti, cedenti) che il fondo può acquisire;

c) le caratteristiche e le destinazioni dei beni immobili. In particolare, tali elementi dovranno essere illustrati anche al fine di fornire indicazioni in ordine al grado di liquidabilità degli investimenti del fondo;

d) le tipologie e le caratteristiche degli altri beni in cui puo essere investito il patrimonio del fondo.

4.2. Destinatari delle quote

Il regolamento del fondo deve prevedere se la partecipazione al fondo sia consentita a chiunque ovvero se sia riservata a particolari categorie di investitori. In particolare, nel caso dei fondi chiusi, va riportata l'eventuale indicazione che le quote sono riservate agli investitori istituzionali ([1]).

4.3. Forma del fondo

Il regolamento deve indicare se il fondo ha forma "aperta" o "chiusa", esplicitando ([2]):

- nel primo caso, che i partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi tempo il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
- nel secondo caso, che il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

---

[1] *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 37, comma 1, lett. b) del Testo Unico, gli investitori istituzionali sono definiti ai sensi:*
- *dell'art. 4, comma 5 della L. 344/93, per i fondi mobiliari chiusi;*
- *dell'art. 4, comma 6 della L. 86/94, per i fondi immobiliari chiusi.*

[2] *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 37 del Testo Unico, la forma dei fondi comuni di investimento è disciplinata dagli articoli:*
- *3, comma 4 della L. 77/83;*
- *9, comma 5 della L. 344/93;*
- *13, comma 5 della L. 86/94.*

4.4. Politiche di investimento

Le politiche di investimento rappresentano gli indirizzi che verranno seguiti nella scelta delle attività oggetto di investimento e conferiscono al prodotto offerto i necessari elementi di specificità.

Accuratezza nella definizione delle strategie e chiarezza espositiva delle stesse sono i principi cui devono attenersi i testi regolamentari nel definire il tipo di gestione prospettata agli investitori. I criteri di investimento indicati nel regolamento costituiscono anche il punto di riferimento per il gestore nell'individuazione e selezione delle attività potenzialmente assumibili dal fondo.

Per quanto concerne gli investimenti in titoli denominati in valuta estera o in cespiti situati all'estero, nel regolamento vanno introdotti i riferimenti ritenuti più appropriati ad esprimere la rilevanza che tali investimenti potranno avere nella composizione complessiva del fondo o del comparto.

Le SGR valutano l'opportunità di definire la politica di gestione del fondo o del comparto in termini che non escludano la possibilità per il gestore di assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte in grado di tutelare l'interesse dei partecipanti, anche diverse da quelle ordinariamente previste.

Ove si tratti di fondi chiusi riservati a investitori istituzionali e si intenda avvalersi della possibilità di fissare limiti di investimento diversi da quelli determinati in via generale dalla Banca d'Italia, deve essere indicata la misura dei limiti prescelti.

In particolare, concorrono a definire la specializzazione del fondo e le diverse strategie operative e dovranno, pertanto, essere indicati nel regolamento:

a) le eventuali aree geografiche di interesse, nazionali o estere;

b) la circostanza che il gestore intenda avvalersi, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, di tecniche e operazioni destinate alla copertura dei rischi e/o a una efficiente gestione del fondo;

c) con riferimento ai fondi mobiliari aperti, l'eventuale possibilità di investire, nel rispetto della normativa, in quote di altri fondi gestiti o istituiti dalla società promotrice o dal gestore o da altre alle stesse legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, o in azioni di società di investimento a capitale variabile, alla quale la società promotrice o il gestore sono similmente legati. A tal fine, nel testo del regolamento è indicato che:

   – l'acquisto riguarderà esclusivamente parti di O.I.C.R. specializzati in un settore economico o geografico e sempreché i programmi

d'investimento degli O.I.C.R. da acquisire siano compatibili con quelli del fondo acquirente;

- sul fondo o comparto acquirente non verranno fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli O.I.C.R. acquisiti;
- la quota del fondo o del comparto rappresentata da parti di O.I.C.R. collegati non viene considerata ai fini del computo delle commissioni;

d) con riferimento ai fondi mobiliari chiusi, se gli investimenti del fondo saranno:

- rivolti ad imprese caratterizzate da uno stadio particolare di sviluppo aziendale, avendo presente che a stadi iniziali di attività sono connessi rischi più elevati;
- orientati verso industrie o settori economici particolari, innovativi o maturi, di determinate aree geografiche eventualmente oltre i confini nazionali.

Inoltre, il regolamento:

- fornisce riferimenti sull'ordine generale di grandezza cui il gestore intende far riferimento nel definire l'entità dell'investimento globale in titoli rappresentativi del capitale di rischio delle imprese non quotate (incluse le obbligazioni convertibili, e cum warrant, in azioni dello stesso emittente), nonché dei singoli interventi, avuti presenti i limiti normativi e le dimensioni del fondo;
- illustra – sia pure in via generale – i presidi che, tenuto conto delle caratteristiche degli investimenti previsti, si intendono adottare nella disciplina dei rapporti tra il fondo e l'impresa finanziata, in termini di controllo e di intervento sull'andamento della partecipata e di modalità di tutela dell'investimento anche per preservarne le aspettative di smobilizzo;

e) con riferimento ai fondi immobiliari chiusi:

- l'intenzione di avvalersi o meno della facoltà di investire il fondo in partecipazioni di controllo in società immobiliari, precisando i criteri che verranno seguiti nella scelta di tali società con riferimento alle caratteristiche e alla destinazione degli immobili verso cui si indirizza l'attività delle stesse;
- la possibilità di derogare alle norme in materia di frazionamento del rischio e di conflitto di interessi relativamente agli investimenti del fondo in attività direttamente o indirettamente cedute dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da Regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti.

La rilevanza che assume la disciplina del conflitto di interessi per assicurare la tutela dei partecipanti postula l'esigenza che nel regolamento del fondo siano chiaramente indicati, in aggiunta ai limiti quantitativi posti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia con riferimento ai rapporti di gruppo (per le quali non è richiesta l'espressa menzione nel regolamento), gli eventuali ulteriori limiti che la SGR intende rispettare nella scelta degli investimenti.

4.5. Proventi della gestione

Il regolamento stabilisce i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione nonché le eventuali modalità di ripartizione e distribuzione dei medesimi. In quest'ultimo caso, il regolamento oltre a specificare la periodicità delle distribuzioni:

a) indica i criteri per la determinazione dei proventi da distribuire;

b) definisce le modalità (procedure, tempi, pubblicità) per il riconoscimento dei proventi in distribuzione agli aventi diritto. Tali modalità devono essere improntate alla massima celerità; pertanto va ridotto al minimo necessario il tempo intercorrente tra l'approvazione del rendiconto e l'inizio delle operazioni di distribuzione.

Inoltre, nel caso dei fondi mobiliari aperti:

- puo essere prevista, come alternativa all'incasso, la possibilità di reinvestire nel fondo i proventi posti in distribuzione;
- va precisato che i partecipanti aventi diritto alla distribuzione dei proventi sono quelli esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex cedola.

4.6. Altre caratteristiche del fondo

Il regolamento indica tra le caratteristiche del fondo:

- l'ammontare complessivo del patrimonio dei fondi chiusi che si intende raccogliere ([1]);
- se i certificati di partecipazione sono destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato (cfr. paragrafo "certificati di partecipazione).

5. Società promotrice e gestore

Considerato che ai sensi dell'art. 36, comma 1 del Testo Unico il fondo comune di investimento può essere gestito dalla società che lo ha promosso

[1] *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 37 del Testo Unico, l'ammontare dei fondi comuni immobiliari chiusi non può essere inferiore, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. d) della L. 86/94, a lire 200 miliardi.*

e istituito o da un'altra SGR, il testo regolamentare è strutturato in modo differente in relazione alla scelta operata tra le due ipotesi sopra descritte.

5.1. SGR unica che svolge funzioni di promotore e gestore del fondo

Nel caso in cui la società promotrice intenda anche gestire il patrimonio del fondo stesso, essa rappresenta l'unica controparte dell'investitore.

Le informazioni contenute nel testo regolamentare devono consentire un'esatta individuazione della SGR, dei compiti dalla stessa svolti e degli organi competenti per la scelta degli investimenti.

Con riferimento alla SGR, il regolamento indica la denominazione sociale, la sede legale – nonché quella della direzione generale se diversa – e il numero di iscrizione all'albo di cui all'art. 35 del Testo Unico.

5.2. Società promotrice distinta dal gestore

Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una SGR diversa da quella che lo ha promosso e istituito, il testo regolamentare contiene due distinte sezioni riguardanti, rispettivamente, la società promotrice ed il gestore.

In conformità con l'assetto organizzativo adottato e con i conseguenti rapporti negoziali tra le SGR, nel regolamento:

– sono chiaramente individuate le funzioni attribuite a ciascuno dei due soggetti;

– è fatta menzione della circostanza che, indipendentemente dalla ripartizione dei compiti tra i due soggetti, la società promotrice e il gestore sono comunque responsabili in solido nei confronti dei partecipanti.

Al fine di consentire al sottoscrittore un'agevole individuazione del soggetto di volta in volta incaricato dell'espletamento delle funzioni previste dalla legge, il regolamento indica sinteticamente nella presente parte (rinviando, ove del caso, alle specifiche sezioni del testo regolamentare dove tali profili vengono disciplinati nel dettaglio):

– il soggetto presso il quale vanno inoltrate le domande di sottoscrizione e rimborso delle quote;

– il soggetto cui i partecipanti possono rivolgersi per ottenere informazioni e chiedere chiarimenti;

– il soggetto che provvede al calcolo del valore unitario della quota e del valore complessivo netto del fondo;

– il soggetto che provvede a tenere a disposizione del pubblico presso la propria sede il rendiconto del fondo e i prospetti periodici;

- il soggetto che esercita i diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in cui è investito il fondo.

5.2.1 SOCIETÀ PROMOTRICE

Le informazioni contenute nel testo regolamentare devono consentire un'esatta individuazione della SGR promotrice e dei compiti dalla stessa svolti.

A tale fine, il regolamento indica la denominazione sociale della SGR promotrice, la sede legale – nonché quella della direzione generale se diversa – e il numero di iscrizione all'albo di cui all'art. 35 del Testo Unico.

5.2.2 GESTORE

Le informazioni contenute nel testo regolamentare devono consentire un'esatta individuazione del gestore, dei compiti dallo stesso svolti e degli organi competenti per la scelta degli investimenti.

A tale fine, il regolamento indica la denominazione sociale del gestore, la sede legale – nonché quella della direzione generale se diversa – e il numero di iscrizione all'albo di cui all'art. 35 del Testo Unico.

5.3. Sostituzione della società promotrice o del gestore

Il regolamento definisce le ipotesi di sostituzione della società promotrice e del gestore e le procedure da seguire, in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti.

A tale riguardo, il testo regolamentare prevede in particolare che l'efficacia della sostituzione è sospesa sino a che un'altra SGR non sia subentrata nello svolgimento delle funzioni svolte dalla società sostituita (cfr. paragrafo "modifiche regolamentari").

6. Banca depositaria

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria ([1]). Esigenze di certezza e garanzia dei partecipanti richiedono che la custodia dei beni di ciascun fondo comune o comparto sia affidata ad un'unica banca depositaria.

La definizione del ruolo e dei compiti di tale soggetto è contenuta nel testo della legge; di essi non è pertanto necessaria la menzione nel regolamento.

---

[1] *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 38, comma 3 del Testo Unico, le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del fondo sono definite dall'art. 2-bis, commi 3, 4 e 7 della L. 77/83, richiamati dall'art. 8, comma 5 della L. 344/93 e dall' art. 14, comma 4 della L. 86/94.*

E richiesto invece che, accanto all'indicazione della banca che funge da depositaria, siano:

- chiariti i rapporti tra la banca, la società promotrice e il gestore nelle procedure attinenti all'esecuzione dei servizi gestori e amministrativi;
- individuate le dipendenze presso le quali sono espletate le funzioni di emissione e consegna dei certificati e di rimborso delle quote di partecipazione;
- definita una procedura di sostituzione nell'incarico di banca depositaria ([1]), in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalla legge. A tale riguardo, il testo regolamentare prevede che:

  I) l'incarico di banca depositaria, da conferire a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento mentre per la rinunzia della banca occorre un termine di preavviso non inferiore a sei mesi;

  II) l'efficacia della revoca o della rinunzia è sospesa sino a che:

  - un'altra banca depositaria in possesso dei requisiti di legge accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
  - la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla SGR nonché dalla Banca d'Italia;
  - i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Esigenze operative connesse al trattamento dei titoli suggeriscono di richiamare, in via generale, che la banca depositaria, per la custodia dei valori del fondo, possa avvalersi – sotto la propria responsabilità – di subdepositari.

7. Certificati di partecipazione

Le quote di partecipazione al fondo, tutte di uguale valore e di uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta del sottoscrittore; il regolamento prevede che in qualsiasi momento è consentito al partecipante di ottenerne la trasformazione (da nominativo al portatore o viceversa) ovvero il frazionamento o il raggruppamento ([2]).

In alternativa all'emissione di certificati singoli può essere previsto il ricorso al certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote. Il certificato cumulativo va tenuto in deposito gratuito amministrato presso la

---

1 *Per le procedure da seguire nel caso di modifiche regolamentari si rinvia a quanto previsto dall'apposita sezione delle presenti disposizioni.*

2 *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 36, comma 8 del Testo Unico, i modelli dei certificati di partecipazione ai fondi sono definiti ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 77/83, richiamato dall'art. 9, comma 1 della L. 344/93 e dall'art. 13, comma 1 della L. 86/94.*

banca depositaria, con rubriche distinte per singoli partecipanti eventualmente raggruppate per soggetti collocatori.

L'esigenza del soggetto collocatore di mantenere – nei confronti della depositaria – una sfera di riservatezza in ordine ai rapporti intrattenuti con il sottoscrittore delle quote del fondo, va coniugata con l'esigenza della banca depositaria di fruire dei dati conoscitivi necessari per la propria attività di emissione ed estinzione dei certificati rappresentativi delle quote di pertinenza del singolo partecipante. Al fine di contemperare tali esigenze puo essere previsto che le quote presenti nel certificato cumulativo siano contrassegnate soltanto con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione del certificato singolo o al momento del rimborso della quota.

L'immissione di quote nel certificato cumulativo deve inoltre garantire la possibilità per:

a) il partecipante di richiedere in ogni momento l'emissione del certificato singolo;

b) la banca di procedere – senza oneri per il partecipante e per il fondo – al frazionamento del cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Con riferimento ai <u>fondi chiusi</u>:

- l'emissione dei certificati ovvero il loro successivo frazionamento avviene per importi non inferiori al valore nominale unitario della quota o suoi multipli;
- il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione a un fondo chiuso non puo essere inferiore all'ammontare minimo di sottoscrizione ([1]);
- il regolamento indica il termine entro il quale deve essere richiesta l'ammissione dei certificati alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero, nel caso in cui le quote del fondo siano destinate unicamente ad investitori istituzionali, se si intende proporre la relativa istanza ([2]).

---

[1] *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Testo Unico, l'ammontare minimo di sottoscrizione delle quote è definito ai sensi:*
– dell'art. 8, comma 2, lett. g) della L. 344/93, per i fondi mobiliari chiusi;
– dell'art. 12, comma 2, lett. l) della L. 86/94, per i fondi immobiliari chiusi.

[2] *Fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 37, comma 2, lett. d) del Testo Unico, gli obblighi di richiesta di ammissione alla negoziazione in mercati regolamentati dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi sono definiti ai sensi:*
– dell'art. 9, comma 6 della L. 344/93, per i fondi mobiliari chiusi;
– dell'art. 13, comma 6 della L. 86/94, per i fondi immobiliari chiusi.

8. Partecipazione al fondo

La partecipazione al fondo comune si realizza tramite sottoscrizione delle quote del fondo ovvero acquisto a qualsiasi titolo del certificato rappresentativo delle stesse.

8.1. Fondi aperti

8.1.1. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE

Il testo regolamentare definisce le modalità di sottoscrizione delle quote, indicando almeno:

a) quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati per la sottoscrizione – in relazione anche al tipo di collocatore (come noto, le reti di vendita non possono essere destinatarie di contante) – e la relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del fondo. Nel caso di mezzi di pagamento (es. assegni) per i quali va verificato il buon fine, può essere previsto che il certificato emesso non sia consegnato al sottoscrittore per il tempo strettamente necessario a tale verifica nonché la procedura di recupero ove il mezzo di pagamento risulti insoluto;

b) le differenti modalità di sottoscrizione del fondo, specificando se la sottoscrizione medesima puo essere effettuata in unica soluzione oppure ripartendo l'investimento in un arco di durata, che può essere predeterminato (cc.dd. piani di accumulazione nelle loro possibili diverse configurazioni);

c) la periodicità dell'emissione e del rimborso delle quote, che deve essere almeno settimanale e analoga a quella stabilita per il calcolo del valore della quota;

d) il giorno cui si riferisce il valore della quota preso in considerazione per determinare il numero di quote da attribuire a ciascuna sottoscrizione. L'efficacia dei contratti di collocamento di quote di fondi conclusi fuori sede è subordinata al decorso dei sette giorni di cui all'art. 30, comma 6 del Testo Unico Il regolamento delle sottoscrizioni deve avvenire entro il giorno successivo a quello cui si riferisce il valore della quota utilizzato per determinare il numero delle quote da attribuire;

e) che l'importo della sottoscrizione viene attribuito al fondo con la stessa valuta riconosciuta dalla banca depositaria ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore;

f) che il sottoscrittore può inviare direttamente alla SGR o alla banca depositaria (ove la società abbia eletto domicilio presso quest'ultima) la domanda di sottoscrizione;

g) che la consegna del regolamento avviene nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione;

h) l'obbligo di invio della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. In caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulazione, le conferme possono essere anche periodiche (trimestrali o semestrali).

Il regolamento prevede l'impegno e la responsabilità della SGR affinché i soggetti incaricati del collocamento delle quote:

- non pongano a carico dei clienti obblighi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal regolamento (cfr. paragrafo "regime delle spese");
- anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., inoltrino le domande di sottoscrizione ([1]) e i relativi mezzi di pagamento alla SGR o alla banca depositaria (qualora la società elegga domicilio presso quest'ultima) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

<u>Sottoscrizione mediante piani di accumulo</u>

La procedura di partecipazione al fondo comune mediante la sottoscrizione di piani di accumulo comporta talune varianti rispetto allo schema precedentemente indicato, tenuto conto che l'acquisto di quote del fondo non è destinato ad esaurirsi in una singola operazione ma si realizza periodicamente.

In tale contesto:

1) la domanda di sottoscrizione dovrà indicare la tipologia e le caratteristiche del piano prescelto;

2) tra i mezzi di pagamento utilizzabili possono rientrare forme di versamento automatico, quali l'autorizzazione permanente di addebito nel conto corrente del sottoscrittore. In tali casi, l'accredito al fondo dovrà intendersi fatto salvo buon fine;

3) al sottoscrittore del piano deve essere consentito di sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

<u>Contratti abbinati alla sottoscrizione di quote del fondo</u>

La sottoscrizione di quote del fondo può essere offerta in abbinamento ad altri prodotti finanziari (ad es. polizze assicurative ecc.). Fatto salvo quanto previsto al punto successivo, il regolamento può non far menzione di

[1] *Le domande di sottoscrizione possono essere redatte secondo uno schema di carattere generale utilizzabile per tutti i fondi della medesima SGR.*

tali contratti ma deve prevedere che l'eventuale contratto collaterale abbinato costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote e che l'abbinamento non può comportare oneri o vincoli non previsti né effetti sulla disciplina del fondo, che resta integralmente assoggettata al regolamento.

Abbinamento con il c.d. "conto di liquidità"

Con il c.d. "conto di liquidità" si realizza un collegamento funzionale tra un fondo ed un conto corrente in virtù di un mandato – rilasciato dal sottoscrittore ad un soggetto terzo (banca, società fiduciaria) – ad investire le somme eccedenti le proprie esigenze di liquidità sul conto (c.d. "giacenza media") in quote del fondo ovvero a chiedere il rimborso delle quote medesime al fine di ricostituire (sul conto corrente) la "giacenza media" prescelta.

Tale servizio deve rispettare le seguenti condizioni, finalizzate a contemperare · l'automaticità delle procedure di rimborso con le caratteristiche istituzionali dell'investimento in quote di fondi comuni:

a) la frequenza con cui il mandatario può richiedere i riscatti può essere superiore a quella mensile solo ove consentito dalla natura degli investimenti del fondo. In tal caso il regolamento chiarisce che la politica di gestione del fondo deve tener conto dell'esigenza di assicurare la rapida liquidabilità degli investimenti, evidenziando pertanto che la partecipazione al fondo è rivolta principalmente a coloro che intendono richiedere il servizio di abbinamento al "conto di liquidità";

b) l'importo minimo dei rimborsi deve essere previamente quantificato secondo criteri di significatività;

c) il correntista può trarre assegni esclusivamente nei limiti delle disponibilità liquide in conto;

d) deve essere preservata la possibilità di richiedere il rimborso secondo le modalità ordinarie (ossia indipendentemente dal servizio abbinato).

Infine, devono risultare nel testo regolamentare sia i tempi per l'investimento ed il disinvestimento nel fondo delle somme provenienti dal conto corrente sia la circostanza che la revoca dell'incarico (o chiusura del conto corrente) non produce effetti sul rapporto di partecipazione al fondo, fatta eccezione per i fondi in cui l'abbinamento è condizione per l'adesione (cfr. precedente punto sub a). Le operazioni di investimento e disinvestimento non possono avvenire che in uno dei giorni nei quali, a termini di regolamento del fondo, si procede al calcolo del valore della quota ed al regolamento delle sottoscrizioni e dei rimborsi.

Operazioni di passaggio tra fondi o tra comparti (operazioni di *switch*)

Il regolamento può prevedere la facoltà di sottoscrivere, con importi rivenienti dal contestuale rimborso, quote di altro fondo della medesima

SGR o di altro comparto del medesimo fondo. In tal caso, sono disciplinate le modalità del passaggio e i tempi di regolamento dell'operazione.

8.1.2. RIMBORSO DI QUOTE

Anche la procedura di rimborso – come quella prevista per l'ingresso nel fondo – deve essere specificata nel regolamento evitando qualsiasi iter procedurale che possa configurare un ostacolo all'esercizio del diritto al rimborso o all'ottenimento del medesimo nei tempi prescritti ([1]). Ove la domanda di rimborso sia presentata tramite soggetti collocatori si richiama quanto previsto per le sottoscrizioni circa i tempi di trasmissione delle domande alla SGR (o alla banca depositaria) e il divieto di porre a carico del partecipante oneri aggiuntivi.

Il regolamento stabilisce i criteri in base ai quali è univocamente determinato il valore unitario di rimborso delle quote, tenendo conto del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR (o della banca depositaria).

Il regolamento può altresì prevedere che, ove la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) sia di importo rilevante anche in relazione alla dimensione del fondo, il valore di rimborso sia determinato secondo modalità diverse da quelle ordinarie. In tale ipotesi, il regolamento deve in ogni caso definire:

1) le soglie dimensionali al superamento delle quali si applicano tali modalità (ad esempio, richiesta di rimborso superiore ad una percentuale del valore complessivo del fondo, ad un importo definito, ecc.);

2) i criteri seguiti nella determinazione del valore di rimborso, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento ai partecipanti al fondo. In particolare, nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante, dovrà essere rispettato l'ordine di ricezione delle stesse.

La materiale corresponsione del rimborso deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta.

Inoltre, al partecipante deve essere riconosciuta la possibilità di:

- far pervenire direttamente alla SGR (o, se del caso, alla banca depositaria) – senza utilizzare i soggetti incaricati del collocamento – la domanda di rimborso. Il certificato di partecipazione va allegato alla domanda, ove non incluso nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria.
  Se sono previsti dei moduli standard per le richieste di rimborso, deve essere comunque riconosciuta al partecipante la facoltà di avanzare domande in forma libera purché contenenti tutte le informazioni necessarie per effettuare l'operazione di rimborso medesima;

---

[1] *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Testo Unico, il rimborso delle quote di fondi aperti è disciplinato dall'art. 3, comma 4 della L. 77/83.*

- indicare, alternativamente, quale oggetto del disinvestimento, le quote ovvero l'importo da rimborsare;
- richiedere un rimborso parziale. In tal caso il partecipante è tenuto a fornire istruzioni relative ai certificati rappresentativi di quote non oggetto di rimborso;
- individuare il mezzo di pagamento ritenuto più adeguato al soddisfacimento delle proprie esigenze.

Il regolamento deve indicare i casi, di natura eccezionale, in cui il rimborso può essere sospeso. Tali casi risultano riferiti in via generale a situazioni in cui le richieste di rimborso per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio all'interesse dei partecipanti.

Piani sistematici di rimborso

Tale modalità consente al partecipante di impartire istruzioni per un rimborso programmato delle quote di propria pertinenza prefissando il numero delle quote o il corrispondente importo da disinvestire alle scadenze indicate. In tali casi, il rimborso verrà eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato nel giorno prestabilito dal partecipante per il rimborso ovvero nel primo giorno successivo in cui è calcolato il valore della quota.

Ad ogni modo, al partecipante deve comunque essere riconosciuta la possibilità di chiedere in qualsiasi momento, in aggiunta ai rimborsi programmati, ulteriori rimborsi ovvero di revocare la disposizione di rimborso programmato.

8.2. Fondi chiusi

8.2.1. SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE

Il testo regolamentare definisce le modalità di sottoscrizione delle quote ([1]) e indica:

- il valore nominale della quota;
- il termine massimo di sottoscrizione delle quote di partecipazione, che non può essere superiore a un anno a decorrere dal termine previsto per la pubblicazione del prospetto ai sensi dell'art. 94, comma 3 del Testo Unico Ove non sia richiesta la pubblicazione del prospetto, il termine decorre dalla data in cui la SGR ha notizia dell'approvazione del regolamento da parte della Banca d'Italia;

---

[1] *Fino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo dell'art. 37, comma 1, lett. c) del Testo Unico, le modalità di partecipazione ai fondi e le procedure da seguire per le sottoscrizioni sono definite ai sensi degli articoli:*
- *2 e 3 della L. 77/83, per i fondi mobiliari aperti;*
- *8 e 9 della L. 344/93, per i fondi mobiliari chiusi;*
- *12 e 13 della L. 86/94, per i fondi immobiliari chiusi.*

- l'ammontare minimo di ogni singola sottoscrizione;
- che l'efficacia dei contratti di sottoscrizione conclusi fuori sede e sospesa - ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Testo Unico - per la durata di sette giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore;
- le modalità, da definire secondo criteri oggettivi, di riparto in presenza di richieste di sottoscrizione superiori all'offerta delle quote;
- i casi nei quali alla chiusura delle sottoscrizioni può essere richiesta l'autorizzazione al ridimensionamento del fondo e le modalità e il termine per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli investitori una volta ottenuta detta autorizzazione; inoltre, i casi nei quali può essere deciso di non ridimensionare il fondo e di procedere alla liberazione degli investitori dagli impegni. Nella definizione di tali profili si deve tenere conto della possibilità di realizzare l'attività di investimento programmata anche con le minori risorse disponibili dopo la chiusura delle sottoscrizioni;
- la durata del periodo di richiamo degli impegni, che decorre dalla data della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni, entro il quale devono essere effettuati i versamenti relativi alle quote sottoscritte;
- quali mezzi di pagamento possono essere utilizzati nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e i soggetti presso i quali possono essere eseguiti i versamenti. Il regolamento può prevedere inoltre la procedura di recupero ove il mezzo di pagamento risulti insoluto ovvero l'investitore risulti inadempiente al termine del periodo di richiamo.

Andrà inoltre indicato l'obbligo dell'invio - entro un termine massimo dall'inizio di operatività del fondo - della lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la somma investita, l'importo delle eventuali commissioni di sottoscrizione e il numero delle quote attribuite.

Copia del regolamento è consegnata in occasione delle operazioni di sottoscrizione. Chiunque sia interessato può ottenere successivamente a proprie spese copia del regolamento del fondo.

8.2.2. RIMBORSI PARZIALI DI QUOTE A FRONTE DI DISINVESTIMENTI

Il regolamento prevede, ove la SGR intenda avvalersi di tale facoltà, la possibilità di effettuare, nell'interesse dei partecipanti, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti, trascorsi i termini previsti dalla legge ([1]). In tal caso è previsto che:

---

[1] *Fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 37, comma 1, lett. c) del Testo Unico, le modalità di rimborso parziale delle quote a fronte di disinvestimenti sono disciplinate ai sensi:*
- dell'art. 8, comma 2, lett. o) della L. 344/93, per i fondi mobiliari chiusi;
- dell'art. 12, comma 2, lett. s) della L. 86/94, per i fondi immobiliari chiusi.

- venga data preventiva comunicazione alla Banca d'Italia nonché informativa agli investitori (tramite pubblicazione sui quotidiani indicati nel regolamento) dell'attività disinvestita, delle motivazioni che hanno indotto la SGR ad operare il rimborso, dell'importo che si intende rimborsare (indicando, ove si tratti di rimborso parziale, la percentuale messa in distribuzione rispetto al ricavato della vendita), dell'importo rimborsato per ogni quota e della procedura per ottenere il rimborso;
- le somme non riscosse entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni vengano depositate in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di rimborso parziale di quote del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati.

9. Regime delle spese

La disciplina regolamentare degli oneri connessi alla partecipazione ad un fondo comune attiene:

a) all'individuazione della natura delle spese a carico del fondo;

b) alla quantificazione degli oneri a carico dei singoli partecipanti al fondo;

c) nel caso dei fondi suddivisi in comparti, alla ripartizione delle spese generali di competenza del fondo tra i diversi comparti.

9.1. Spese a carico del fondo

Possono essere imputati al fondo i seguenti oneri:

- la provvigione di gestione (cfr. successivo punto 9.1.1);
- il compenso da riconoscere alla banca depositaria per le funzioni da questa svolte;
- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli, spese notarili relative agli investimenti in beni immobili, ecc.);
- gli oneri connessi all'eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione);

- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo;
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla CONSOB per il fondo.

Inoltre, ai fondi immobiliari chiusi possono essere imputati:

- il compenso spettante agli esperti indipendenti;
- le spese di manutenzione degli immobili del fondo. Le spese di ristrutturazione di tali immobili sono a carico del fondo in quanto rappresentano una forma di investimento del medesimo;
- i premi per polizze assicurative sugli immobili del fondo.

Esigenze di certezza in ordine all'entità e alle modalità di imputazione degli oneri a carico del fondo richiedono che nel testo regolamentare sia precisata la cadenza ([1]) e il giorno del prelievo dalle disponibilità del fondo dei compensi da riconoscere alla SGR, alla banca depositaria e, per i fondi chiusi immobiliari, ai periti.

9.1.1. PROVVIGIONE DI GESTIONE

Il regolamento indica con precisione le modalità di determinazione della provvigione di gestione, specificando i parametri di riferimento per il relativo calcolo (es. valore complessivo netto del fondo).

In particolare, ove l'ammontare della provvigione di gestione dipenda in tutto o in parte dalla circostanza che la variazione del valore della quota del fondo (tenendo conto anche di eventuali proventi distribuiti) sia superiore alla variazione realizzata da un parametro di riferimento predeterminato, è richiesto che:

I) l'indicatore di riferimento si caratterizzi per:
   - oggettività delle basi di calcolo;
   - adeguato grado di diffusione presso i risparmiatori;

II) la comparazione sia effettuata sulla base delle rilevazioni riguardanti lassi temporali omogenei;

III) siano riportate chiaramente le condizioni per l'applicazione della provvigione (ad es. un rendimento del valore unitario della quota del fondo superiore di n. .... punti percentuali all'indicatore di riferimento), l'entità della stessa e la data di prelievo dalle disponibilità del fondo.

---

1 *Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l'espressione percentuale dovrà essere integrata dall'indicazione del corrispondente tasso su base annuale.*

Nel caso l'attività di promozione e quella di gestione del fondo siano svolte da SGR distinte, dal regolamento deve risultare l'entità complessiva della provvigione di gestione e le modalità di riparto della medesima tra le due società.

Nel caso dei fondi chiusi, profili connessi con rilevanti problematiche di conflitto di interesse portano a non ritenere proponibile che il compenso annuo della SGR o della banca depositaria sia commisurato, per i beni non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ad un valore maggiore del loro costo storico. Pertanto, qualora il compenso in questione sia stabilito in misura proporzionale al valore complessivo netto del fondo, nel computo di quest'ultimo, ai fini che qui rilevano, non dovrà tenersi conto delle plusvalenze (rispetto al costo storico) non realizzate su detti beni.

9.2. Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR tutte le spese necessarie per l'amministrazione della stessa, ivi comprese quelle connesse con la commercializzazione delle quote e con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti. Inoltre, al fine di evitare incertezze sui costi della partecipazione al fondo, andrà inserita una clausola finale attestante la riferibilità alla SGR di ogni spesa che non sia specificamente indicata come a carico del fondo o dei singoli partecipanti.

9.3. Oneri a carico dei singoli partecipanti

Il regolamento indica in dettaglio gli oneri da applicare a ogni singolo investitore in relazione alla partecipazione al fondo, che si sostanziano in:

a) commissioni di sottoscrizione, le quali sono prelevate sull'ammontare delle somme investite e possono essere espresse in termini assoluti o in percentuale della somma investita.

   Nel caso dei fondi aperti:

   - le commissioni di rimborso possono essere espresse in termini assoluti, in percentuale della somma disinvestita o in funzione del periodo di permanenza nel fondo. In relazione a quest'ultima possibilità le SGR adottano idonee soluzioni al fine di consentire anche al sottoscrittore la verifica del periodo di permanenza;
   - la prassi, utilizzata nel caso dei piani pluriennali, di prelevare anticipatamente parte delle commissioni di sottoscrizione non deve tradursi di fatto in una compressione del diritto di rimborso. A tal fine l'ammontare delle commissioni anticipate non deve superare né 1/3 del totale delle commissioni né 1/3 dell'ammontare del primo versamento;

b) diritti fissi: la loro misura va quantificata in sede regolamentare, ferma restando la possibilità di prevedere un aggiornamento periodico del loro importo sulla base di parametri obiettivi indicati nel regolamento;

c) rimborsi delle spese vive sostenute dalla SGR, anche non connesse alle fasi di entrata e/o uscita dal fondo (ad es. costi di emissione dei certificati, di spedizione dei medesimi, ecc.). Qualora per detti rimborsi non fosse possibile o opportuno indicare nel regolamento una somma in via forfettaria, deve essere esplicitato che i medesimi sono limitati alla copertura degli oneri effettivamente sostenuti, che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato.

In ogni caso deve essere previsto che i soggetti collocatori non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel regolamento.

10. Calcolo e pubblicazione del valore della quota

Il regolamento illustra i profili di seguito indicati:

a) modalità e frequenza di calcolo del valore unitario della quota ([1]). La SGR provvede a determinare tale valore dividendo il valore complessivo netto del fondo – calcolato sulla base dei criteri di valutazione delle attività del fondo stabiliti dalla Banca d'Italia – per il numero delle quote in circolazione. Ove nel regolamento non siano riportati i criteri di valutazione delle attività del fondo, essi sono richiamati mediante rinvio alle istruzioni della Banca d'Italia; in tal caso va altresì prevista la facoltà per i partecipanti di ottenere gratuitamente la documentazione relativa ai ripetuti criteri di valutazione;

b) modalità e frequenza di pubblicazione del valore unitario della quota.

E inoltre previsto l'impegno della SGR di provvedere alla pubblicazione in questione in un successivo momento qualora, per eventi eccezionali e imprevedibili, detta pubblicazione sia stata sospesa. Ove ricorrano tali casi la SGR informa la Banca d'Italia, nonché, con le stesse modalità di cui sopra, gli investitori.

---

[1] *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. c), numeri 4) e 5) del Testo Unico, i metodi di calcolo del valore delle quote e i criteri di valutazione delle attività del fondo sono definiti ai sensi:*
– dell'art. 7, comma 3, lett. c) della L. 77/83, per i fondi aperti;
– dell'art. 4, comma 3 della L. 344/93, per i fondi mobiliari chiusi;
– dell'art. 4, comma 4 della L. 86/94, per i fondi immobiliari chiusi.

10.1. Fondi aperti

Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno settimanale e nel giorno della settimana indicato nel regolamento.

Il regolamento deve altresì illustrare le possibili cause di sospensione del calcolo del valore della quota, le quali:

- si riferiscono ad eventi eccezionali ed imprevedibili che non consentano di provvedere a tali incombenze, ivi compresa la chiusura, per ragioni diverse da quelle ordinarie, di una Borsa valori le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte consistente dei valori del fondo;
- rappresentano impedimenti meramente temporanei;
- sono portate prontamente a conoscenza della Banca d'Italia.

Cessate tali situazioni la società di gestione provvede a calcolare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota curandone altresì tempestivamente la comunicazione con le modalità di cui al punto sub b).

10.2. Fondi chiusi

Il calcolo del valore della quota e la relativa pubblicazione devono avvenire con cadenza almeno semestrale.

Ferma restando la periodicità minima di calcolo del valore della quota, le società valuteranno l'opportunità di provvedere alla pubblicazione del valore della quota con una frequenza maggiore (ad es. mensile) da indicare nel regolamento.

11. Scritture contabili

Le norme regolamentari provvedono a definire le modalità con cui il risparmiatore può esercitare il diritto d'accesso ai prospetti periodici e al rendiconto ([1]). A tal fine, il regolamento:

a) elenca i luoghi in cui tali documenti sono tenuti a disposizione del pubblico. Essi sono, quanto meno, la sede della SGR e della banca depositaria e le filiali della banca stessa situate nei capoluoghi di regione;

b) individua i soggetti cui i partecipanti possono rivolgersi per ottenere l'invio gratuito al proprio domicilio di copia del rendiconto e della relazione semestrale.

---

1 *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'art. 37, comma 2, lett. c) del Testo Unico, le scritture contabili, il rendiconto e i prospetti periodici che le SGR devono redigere, in aggiunta a quanto prescritto per le imprese commerciali, nonché gli obblighi di pubblicità del rendiconto e dei prospetti periodici sono definiti dall'art. 5 delle leggi 77/83, 344/93 e 86/94 e dall'art. 9, comma 4 della citata L. 86/94.*

Inoltre, con riferimento ai fondi immobiliari chiusi, il regolamento indica il/i quotidiano/i su cui viene pubblicato il prospetto del patrimonio del fondo.

12. Modifiche regolamentari

La modifica regolamentare si concretizza in un mutamento unilaterale delle condizioni pattuite con i sottoscrittori delle quote del fondo. Considerato che tali variazioni sono il frutto di una valutazione di esclusiva pertinenza della SGR, la Banca d'Italia è chiamata, in sede di approvazione, a contemperare l'autonomia riconosciuta alla società medesima con il grado di eterotutela che la legge assicura ai partecipanti ai fondi.

Per quanto concerne i fondi comuni di tipo chiuso, tenuto conto della particolare natura degli organismi della specie, nei quali il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate, non sono di norma consentite modifiche regolamentari, se non strettamente necessarie per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

12.1. Modifiche di aspetti rilevanti del regolamento

Le variazioni regolamentari che influiscono sulle caratteristiche o sullo scopo del fondo o che modificano il regime delle spese – in quanto incidenti sulle condizioni contrattuali originariamente pattuite – non possono rivestire carattere ordinario e devono corrispondere a specifiche esigenze da inquadrare nell'ambito di indirizzi strategici valutati dai competenti organi della SGR tenendo conto degli interessi dei partecipanti.

In tale contesto:

1) le modifiche regolamentari riguardanti l'introduzione o l'aggravio degli oneri a carico del fondo (es. incremento della provvigione di gestione) devono essere sottoposte ad un approfondito vaglio da parte della SGR sulla base dei criteri sopra indicati;

2) l'incremento degli oneri a carico dei singoli partecipanti (ad es. l'introduzione o la maggiorazione di commissioni di rimborso), risolvendosi in un aggravio delle condizioni inizialmente convenute con i singoli sottoscrittori, non può trovare applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche regolamentari di cui si tratta;

3) le modifiche che incidono sulle caratteristiche o sullo scopo del fondo sono ammesse, di norma:

   - ove si tratti di un fondo in fase di avvio ovvero di ridotte dimensioni, a condizione che tutti i partecipanti siano singolarmente informati del mutamento;

   - qualora la SGR si trovi (ad es. per effetto di fusione) a promuovere fondi aventi stessa specializzazione a condizione che risulti

l'impegno da parte della società affinché i partecipanti al fondo modificato possano trasferire gratuitamente il proprio investimento nell'altro che mantiene caratteristiche analoghe;

- a seguito di fusione tra fondi comuni di investimento, secondo le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Testo Unico;
- al fine di istituire o sopprimere comparti diversi del medesimo fondo. Nel caso di soppressione deve risultare l'impegno da parte della società affinché i partecipanti ai comparti soppressi possano trasferire gratuitamente il proprio investimento in altri comparti o in altri fondi gestiti dalla medesima società, aventi caratteristiche analoghe;
- in caso di impossibilità di realizzare lo scopo originariamente previsto.

Il regolamento potrà prevedere che modifiche delle caratteristiche o dello scopo del fondo per motivazioni differenti da quelle sopra richiamate potranno essere realizzate previo espletamento di una procedura disciplinata nel regolamento stesso che preveda l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata dei partecipanti delle modifiche proposte.

12.2. Pubblicazione delle modifiche regolamentari

Il regolamento prevede che le modifiche apportate, dopo l'approvazione della Banca d'Italia, sono pubblicate, in generale, con le stesse modalità con le quali la SGR rende noto il valore della quota.

Particolari modalità di informativa ai partecipanti (es. comunicazione diretta, avvisi ripetuti sulla stampa, ecc.), adeguate alla tipologia dei partecipanti medesimi, dovranno essere previste per le modifiche regolamentari:

- connesse con la sostituzione della SGR o della banca depositaria;
- relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo del fondo per le quali non sia stata richiesta l'approvazione dei partecipanti (cfr. punto precedente, sub 3).

Il regolamento prevede infine che copia del medesimo nella versione modificata e fatta tenere gratuitamente ai partecipanti che ne facciano richiesta alla SGR.

12.3. Termini di efficacia delle modifiche regolamentari

L'efficacia della modifica regolamentare, è sospesa, a decorrere dalla data della pubblicazione secondo le modalità di cui al paragrafo precedente:

a) per un periodo pari a centottanta giorni nel caso di modifiche connesse con la sostituzione della SGR o della banca depositaria ovvero destinate ad incidere sulle caratteristiche o sullo scopo del fondo o sui diritti patrimoniali dei partecipanti. In tal modo si consente al singolo investitore di valutare le modifiche intervenute e, se del caso, recedere dal contratto scegliendo il momento a suo giudizio più opportuno per la richiesta di rimborso o per la cessione della quota nell'ambito dell'arco temporale in cui la modifica apportata non ha efficacia.
Termini ridotti di efficacia delle modifiche potranno essere previsti nel regolamento a condizione che le stesse siano state realizzate previo espletamento di una procedura, disciplinata nel regolamento stesso, che preveda la consultazione dei partecipanti sulle modifiche proposte (cfr. paragrafo 12.1, sub 3).
Inoltre, il regolamento può prevedere che in casi eccezionali indicati nel regolamento stesso, la SGR può richiedere alla Banca d'Italia di prevedere termini di efficacia ridotti rispetto a quelli ordinari;

b) fino al termine stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti, negli altri casi.

13. Liquidazione del fondo

Con riferimento alla liquidazione del fondo, il regolamento prevede:

I) le cause di liquidazione, tra le quali può essere fatta rientrare l'ipotesi di riduzione del patrimonio del fondo al di sotto di un importo predeterminato, tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori e amministrativi;

II) l'obbligo per la SGR di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia la decisione di procedere alla liquidazione;

III) la pubblicazione sui quotidiani indicati dal regolamento per un periodo ritenuto congruo (almeno tre volte intervallate di una settimana) dell'avviso di liquidazione e della data a partire dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento e verrà sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote;

IV) che l'attività di liquidazione si realizza attraverso le seguenti fasi:

- liquidazione dell'attivo del fondo. Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo un piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori e portato a conoscenza della Banca d'Italia;
- redazione del rendiconto finale di liquidazione (accompagnato da una relazione degli amministratori), con l'indicazione del piano di riparto spettante ad ogni quota da determinarsi in base al rapporto tra ammontare delle attività liquide e numero delle quote;
- espressione del giudizio della società incaricata della revisione sul rendiconto finale di liquidazione;

- deposito ed affissione del rendiconto finale e della relativa relazione nella sede della SGR e della banca depositaria ed almeno in tutte le filiali della banca stessa situate nei capoluoghi di regione, con l'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso. Dell'avvenuta redazione del rendiconto e della data di inizio del riparto è data comunicazione sui quotidiani previsti dal regolamento. Per i fondi chiusi tale previsione può essere derogata nel caso in cui le quote non siano state oggetto di collocamento presso il pubblico;
- esecuzione del riparto da parte della banca depositaria;
- deposito delle somme non riscosse entro un periodo prestabilito dall'inizio delle operazioni in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche nominative degli aventi diritto ovvero, qualora i certificati di partecipazione siano al portatore, indicanti l'elenco dei numeri di serie dei certificati;

V) che la procedura di liquidazione del fondo si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto.

13.1. Disposizioni particolari applicabili ai fondi chiusi

Per i fondi chiusi il regolamento indica inoltre:

- un termine massimo entro cui la SGR procede al rimborso delle quote alla scadenza del termine di durata del fondo, da definire in relazione ai tempi tecnici strettamente necessari per il riconoscimento degli importi agli aventi diritto ([1]);
- la facoltà della SGR di richiedere alla Banca d'Italia un ulteriore periodo, non superiore a tre anni, per condurre a termine le operazioni di rimborso, ove lo smobilizzo non sia completato entro il termine di durata del fondo;
- le modalità di ripartizione, fra gli investitori e la SGR, del risultato netto della gestione del fondo derivante dallo smobilizzo degli investimenti; qualora la società intenda avvalersi della possibilità di beneficiare, alla scadenza del fondo, di una partecipazione al risultato di gestione maggiorata, dal testo regolamentare risulta quanto segue:

  I) il risultato della gestione del fondo è espresso dal confronto tra l'ammontare del fondo inizialmente sottoscritto e versato e l'ammontare dell'attivo netto liquidato maggiorato di eventuali distribuzioni o rimborsi effettuati nel corso della durata del fondo;

---

1 Fino all'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 37, comma 1, lett. d) del Testo Unico, il rimborso delle quote di fondi comuni chiusi è disciplinato ai sensi:
- *degli artt. 8, comma 2, lett. h) e m), e 9, comma 5 della L. 344/93, per i fondi mobiliari chiusi;*
- *degli artt. 12, comma 2, lett. m) e p), e 13, comma 5 della L. 86/94, per i fondi immobiliari chiusi.*

II) l'indicatore di riferimento per l'individuazione del risultato minimo prefissato. Esso deve rappresentare un razionale termine di paragone per valutare la redditività del fondo e deve caratterizzarsi per oggettività delle basi di calcolo;

III) la percentuale, non superiore al venti per cento, del risultato di gestione eccedente quello minimo prefissato che viene riconosciuta alla SGR; tale percentuale deve essere riportata anche nel rendiconto finale di liquidazione;

- l'eventuale possibilità di rimborso parziale, in misura proporzionale, delle quote nel corso del periodo di liquidazione.

Infine deve essere previsto che sui quotidiani indicati nel regolamento sia dato avviso, oltre che dell'avvio della procedura di liquidazione, anche:

- dell'eventuale concessione del periodo di grazia da parte della Banca d'Italia;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso parziale delle quote nel corso del periodo di liquidazione;
- dei tempi e delle modalità di esecuzione del rimborso finale.

13.2. Procedura di liquidazione semplificata

Il regolamento può prevedere le ipotesi (ad esempio, in caso di ridotto numero dei partecipanti o dell'ammontare del fondo) in cui la SGR potrà seguire nella liquidazione del fondo una procedura semplificata, che andrà descritta nel regolamento.

14. Esperti indipendenti dei fondi chiusi immobiliari

Nel regolamento sono indicate, in relazione alla tipologia di immobili che formano oggetto di investimento del fondo, le competenze professionali richieste agli esperti indipendenti cui è demandata la valutazione dei beni medesimi ([1]).

15. Fondi costituiti con apporto di beni immobili

Per i fondi immobiliari costituiti con apporti in natura ai sensi dell'art. 14-bis della legge 86/94 continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento della Banca d'Italia del 20 maggio 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

1 *Fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative dell'art. 37, comma 2, lett. e) del Testo Unico si applicano gli artt. 7, 8 e 9 della L. 86/94.*

CAPITOLO V

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Articoli 43 e 44 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito Testo Unico).

2. Ambito di applicazione e criteri di valutazione della domanda

Le presenti disposizioni disciplinano l'autorizzazione alla costituzione di società di investimento a capitale variabile (SICAV). Esse sono indirizzate ai soggetti, persone fisiche o giuridiche che intendono promuovere iniziative per la costituzione di SICAV.

Nell'esame della domanda di autorizzazione la Banca d'Italia – oltre a verificare l'esistenza dei presupposti oggettivi indicati nell'articolo 43, comma 1 del Testo Unico – valuta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

SEZIONE II
CAPITALE SOCIALE MINIMO

L'ammontare del capitale sociale minimo delle SICAV non deve essere inferiore a:

- due miliardi di lire, fino al 31 dicembre 1998;
- un milione di euro, a partire dal 1° gennaio 1999.

Il capitale sociale deve essere interamente versato.

SEZIONE III
CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

I criteri generali per la redazione dello statuto e dell'atto costitutivo delle SICAV sono disciplinati ai sensi dell'articolo 43, commi 2 e 3 del Testo Unico.

A tal fine, si applicano i criteri generali previsti nel Manuale "Istruzioni di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio", Parte seconda, Allegato C, nonché, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento emanato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 36, comma 3 del Testo Unico e concernente "Criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni di investimento".

SEZIONE IV
REQUISITI DI PROFESSIONALITA E DI ONORABILITA DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

La materia dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SICAV è disciplinata ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico

Nelle more dell'emanazione del regolamento del Ministro del tesoro che fissa i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali continua a trovare applicazione la disciplina prevista dal D.lgs. 84/92, che rinvia alle disposizioni contenute in materia nella legge 23 marzo 1983, n. 77 ([1]).

Ai fini della comprova dei requisiti in esame, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia la documentazione indicata nell'Allegato B.

---

1 *Cfr. art. 1, commi 5, lett. c), d) ed e) e 7 della L. 77/83, come integrati dall'art. 3, comma 2, lett. c) della legge 1/91, dal Decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991 in materia di "criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, secondo comma, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n.1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare", modificato con successivo Decreto del 18 dicembre 1992. Per il testo dei decreti cfr. Allegato A.*

SEZIONE V

REQUISITI DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE

1. Requisiti di onorabilità

La materia dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle SICAV è disciplinata ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico.

Nelle more dell'emanazione del regolamento del Ministro del tesoro che determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione dei requisiti stessi, continua a trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 1, comma 2, lett. d) del D.lgs. 84/92.

Il requisito è pertanto richiesto ai soci fondatori delle SICAV. Ove questi siano persone giuridiche, il requisito deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

In caso di partecipazione indiretta, il requisito di onorabilità è comprovato solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che ha acquisito la partecipazione.

La verifica del requisito di onorabilità è effettuata:

a) direttamente dalla Banca d'Italia, nel caso in cui la verifica attenga ad una persona fisica;

b) dal consiglio di amministrazione della società partecipante nel caso in cui la verifica attenga ad una società.

2. Documentazione da produrre

Ai fini della comprova del requisito in esame, i soci fondatori inviano alla Banca d'Italia:

- nel caso previsto dalla precedente lettera a), la documentazione, indicata nell'Allegato B, Punto I., lettera A, necessaria per la verifica in questione;
- nel caso previsto dalla precedente lettera b) la copia del relativo verbale della riunione consiliare nel corso del quale è stata condotta la verifica della sussistenza dei requisiti stessi, unitamente alla copia della documentazione presa in esame a tal fine.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:

1. banche e imprese di investimento comunitarie;

2. banche e imprese di investimento extracomunitarie, società di gestione di fondi comuni di investimento e SICAV estere nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese d'origine;
3. enti pubblici anche economici.

I soci fondatori che detengono una partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative o al 10% delle azioni nominative, ovvero – qualora nello statuto della SICAV siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative – al 5% delle azioni nominative della SICAV inviano alla Banca d'Italia, in aggiunta alla documentazione sopra richiesta in ordine ai requisiti di onorabilità, i documenti previsti nel Capitolo VI "Partecipazione al capitale delle società di gestione del risparmio e delle SICAV", Sezione II, punto 2.2.

SEZIONE VI
PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE

1. Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione è presentata alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Analisi e Interventi I, Via Milano 64, Roma.

La domanda indica:

1. la denominazione, la sede legale e la direzione generale della società che si intende costituire;
2. le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;
3. l'elenco dei documenti allegati.

Alla domanda sono allegati:

a) copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società;

b) l'elenco nominativo dei soci fondatori con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

c) l'elenco nominativo di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti con l'indicazione delle generalità complete;

d) la documentazione indicata nella Sezione IV necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali;

e) la documentazione in ordine ai partecipanti al capitale della società indicata nella Sezione V.

Non devono essere inviati i documenti già in possesso della Banca d'Italia, anche ad altro titolo.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere, ove necessario, ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.

2. Rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione, sentita la CONSOB, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata presentata o è pervenuta alla Banca d'Italia per lettera raccomandata A.R.

Il termine è interrotto se la documentazione presentata risulta incompleta; in tale ipotesi, un nuovo termine di 90 giorni comincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione mancante.

Il termine è sospeso:

- qualora la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta;
- per il tempo necessario alla Banca d'Italia per ottenere i certificati necessari alla verifica dei requisiti di onorabilità relativi ai soggetti previsti nelle precedenti Sezioni IV e V.

In tali casi, la Banca d'Italia comunica l'inizio della sospensione del termine e il momento in cui esso ricomincia a decorrere.

3. Costituzione delle società e iscrizione all'albo

I soci fondatori della SICAV procedono alla costituzione della società ed effettuano i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.

Intervenuto il provvedimento di omologazione del Tribunale, la SICAV invia copia autentica del decreto di omologa nonché dell'atto costitutivo e dello statuto alla Banca d'Italia che provvede ad iscrivere la società nell'albo previsto dall'art. 44, comma 1 del Testo Unico.

A partire da tale data, tutti i rapporti intercorrenti tra la società e la Banca d'Italia devono aver luogo per il tramite della Filiale della Banca d'Italia competente per territorio. A tal fine, qualora la sede legale della SICAV non coincida con quella della direzione generale, si fa riferimento a quest'ultima.

4. Decadenza

Trascorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia senza che la SICAV abbia iniziato ad operare, l'autorizzazione decade automaticamente.

SEZIONE VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. SICAV iscritte all'albo previsto dal D.lgs. 84/92

Le SICAV già iscritte nell'albo previsto dall'art. 9, comma 1 del D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dalla precedente Sezione V, punto 3.

2. Domande di autorizzazione in corso di istruttoria

Le domande di autorizzazione presentate al Ministero del tesoro prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento rimangono soggette alla disciplina prevista dal D.lgs. 84/92 e relativi provvedimenti attuativi

Allegato A

DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO IN MATERIA DI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

DECRETO 26 settembre 1991. – Criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, secondo comma, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 1 citata;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, si intendono:

per "funzioni" di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 1 predetta del 1991, le funzioni svolte dall'amministratore con specifico incarico di gestione e deleghe di poteri con riguardo all'attività degli uffici e settori delle società di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge n. 1 in parola nonché lo svolgimento di compiti direttivi presso i medesimi uffici e settori di adeguato livello in termini di autonomia decisionale;

per "uffici e settori finanziari" delle predette società o enti le unità organizzative aziendali, elementari o complesse, presso le quali vengono espletate due o più delle attività individuate nel successivo art. 3;

per "patrimonio", il capitale versato, le riserve legali, statutarie, di rivalutazione, il fondo sovrapprezzo azioni, la riserva per azioni proprie in portafoglio e gli utili e le perdite portati a nuovo, risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 2

Cariche e requisiti

1. Possono assumere la carica di amministratore, di direttore generale e di dirigente cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonché la qualità di socio accomandatario delle società di intermediazione mobiliare e delle società fiduciarie autorizzate alla gestione di patrimoni coloro che abbiano svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni presso uffici e settori di cui all'art. 3 di società ed enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o più di quelle indicate alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 1 del 1991.

Art. 3

Individuazione degli uffici e settori finanziari

1. Sono da considerare uffici e settori finanziari, le unità organizzative che svolgano due delle attività di seguito indicate, di cui una in via principale:

a) gestione della liquidità aziendale;

b) acquisto e vendita di valori mobiliari;

c) acquisizione e concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

d) assunzione e dismissione di partecipazioni;

e) consulenza e informazione finanziaria.

2. Gli uffici ed i settori devono presentare un volume annuo di attività – risultante dal

complesso delle transazioni effettuate con riguardo alle attività di cui al precedente comma, esclusa la consulenza e l'informazione finanziaria, così come emerge dalle scritture contabili – pari ad almeno dieci volte il patrimonio delle società di intermediazione mobiliare o le società fiduciarie presso le quali viene ricoperta la carica, quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 4

Società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, le disposizioni che precedono si applicano anche alla maggioranza degli amministratori e ai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza legale delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

2. Ove la società di gestione abbia fondi operativi, il volume annuo di attività richiesto all'art. 3, comma 2, deve essere pari al maggiore tra il valore calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 2, e un quinto del valore complessivo netto di tutti i fondi gestiti, quale risulta dagli ultimi rendiconti approvati.

Roma, 26 settembre 1991

IL MINISTRO: *CARLI*

DECRETO 18 dicembre 1992. – Modificazioni al decreto ministeriale 26 settembre 1991 concernente criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, secondo comma, lettera *c)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, concernente le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, concernente le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti;

Visto l'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio decreto del 26 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1991, recante i criteri per la determinazione, a termini dell'art. 3, comma 2, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dei requisiti di professionalità degli amministratori delle società di intermediazione mobiliare;

Decreta:

Art. 1

L'art. 4 del proprio decreto citato in premessa è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare). – 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni che precedono si applicano anche alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati, ai direttori generali nonché agli amministratori e ai dirigenti muniti di rappresentanza delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

2. Ove la società di gestione abbia fondi operativi e gestisca patrimoni di SICAV, il volume annuo di attività richiesto all'art. 3, comma 2, deve essere pari al maggiore tra il valore calcolato ai sensi dell'art. 3, comma 2 e un quinto del valore complessivo netto di tutti i fondi e dei patrimoni delle SICAV gestiti, quali risultano per i fondi dagli ultimi rendiconti approvati e per le SICAV dagli ultimi bilanci approvati".

Art. 2

Dopo l'art. 4 del proprio decreto citato in premessa è inserito il seguente:.

"Art. 5. (Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). – 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 che precedono si applicano anche alla maggioranza degli amministratori, agli amministratori delegati, ai direttori generali nonché agli amministratori e ai dirigenti muniti di rappresentanza delle SICAV costituite ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84.

2. Il volume annuo di attività richiesto all'art. 3, comma 2 deve essere pari al maggiore tra l'importo corrispondente a tre volte il capitale minimo richiesto alle SICAV e un quinto del capitale iniziale nel caso di SICAV di nuova costituzione ovvero, per gli organismi operativi, un quinto del capitale come risulta dall'ultimo bilancio approvato".

Roma, 18 dicembre 1992

IL MINISTRO: *BARUCCI*

Allegato B

I. DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITA' DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

A. consiglio di amministrazione e direzione

1. certificati del casellario giudiziale dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla L. 689/91 per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;
2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti:
   a) l'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di decadenzadi cui all'art. 2382 del codice civile;
   b) che i soggetti interessati non versano nelle condizioni ostative all'assunzione della carica di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350;
3. certificati dei carichi pendenti rilasciati dai competenti uffici della Procura della Repubblica, presso la Pretura circondariale e presso il Tribunale del luogo di residenza;
4. dichiarazione del soggetto interessato di non aver riportato condanne penali in stati diversi da quello di residenza;
5. per i cittadini stranieri non residenti in Italia, oltre alla documentazione indicata ai punti precedenti, certficati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestante che gli stessi non hanno riportato condanne corripondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

2. collegio sindacale

1. certificati del casellario giudiziale dai quali risulti che gli interessati non hanno riportato condanne o sanzioni sostitutive di cui alla L. 689/91 per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

2. certificati dei carichi pendenti rilasciati dai competenti uffici della Procura della Repubblica, presso la Pretura circondariale e presso il Tribunale del luogo di residenza;

3. dichiarazione del soggetto interessato di non aver riportato condanne penali in stati diversi da quello di residenza;
4. per i cittadini stranieri non residenti in Italia, certificati rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestante che gli stessi non hanno riportato condanne corripondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

II. DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

A. consiglio di amministrazione e direzione

1. certificato della cancelleria del competente tribunale attestante che l'interessato ha svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo aventi all'epoca, capitale sociale o fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire; *ovvero*
2. certificato della cancelleria del competente tribunale attestante l'oggetto sociale della società ed il suo capitale sociale, nonché dichiarazione della società dalla quale risultino le funzioni di carattere direttivo esercitate dai soggetti interessati; *ovvero*
3. dichiarazione dell'ente pubblico in ordine a tutte le circostanze di cui alle precedenti lettere a) e b); *ovvero*
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato dalla quale risulti che lo stesso ha esercitato per almeno un triennio la professione di agente di cambio, facendo fronte ai propri impegni.

Per le funzioni svolte presso società ed enti pubblici economici che non hanno come attività esclusiva una o piu attività di natura creditizia, finanziaria o assicurativa:

1. dichiarazione rilasciata dall'ente e dal legale rappresentante della società attestante
   - che l'interessato ha svolto per uno o piu periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro del 26 settembre 1991 (cfr. Allegato A) presso gli uffici e i settori finanziari della società o dell'ente di cui all'art 3 del decreto stesso;
   - per ciascuno di questi periodi, il volume annuo delle transazioni, quale risulta dalle scritture contabili, effettuate dagli uffici e settori finanziari secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto in questione.

B. collegio sindacale

1. certificato di iscrizione nel registro dei revisori contabili o relativa dichiarazione sostitutiva.

CAPITOLO VI

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DELLE SICAV

SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dagli articoli 15 e 16 del Testo Unico.

2. Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intende:

- per "intermediari", le società di gestione del risparmio e le SICAV;
- per "controllo", il rapporto indicato nell'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario).

SEZIONE II
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Ambito di applicazione

1.1 Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni

1.1.1 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente capitolo i soggetti che intendono:

1. acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
   a) al superamento del 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società di gestione del risparmio;
   b) al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società di gestione del risparmio;
   c) al controllo della società di gestione del risparmio, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

2. cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

1.1.2 PARTECIPAZIONI IN SICAV

Sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia le comunicazioni previste dal presente capitolo i soggetti che intendono:

1. acquisire, a qualsiasi titolo, azioni nominative che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo alla minore delle seguenti soglie:
   a) a una partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative della SICAV;
   b) a una partecipazione superiore al 10% del capitale della SICAV rappresentato da azioni nominative;
2. cedere, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazioni si riduca al di sotto delle soglie indicate al punto precedente.

Qualora nello statuto della SICAV siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, l'obbligo di comunicazione preventiva riguarda i soggetti che intendono:

3. acquisire, a qualsiasi titolo, azioni nominative che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
   a) ad una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative della SICAV;
   b) al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50% del capitale rappresentato da azioni nominative della SICAV;
   c) al controllo della SICAV, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
4. cedere, a qualsiasi titolo, azioni nominative in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

1.1.3 DISPOSIZIONI COMUNI

La comunicazione è dovuta anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle società di gestione del risparmio con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei fondi gestiti.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, gli obblighi di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fanno capo sia al riportato sia al riportatore.

Le comunicazioni devono essere effettuate sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione al capitale di un intermediario in via diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione in via indiretta, per il tramite di uno o più soggetti interposti ([1]). In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che le stesse siano sottoscritte dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni dell'intermediario (quando la partecipazione comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti).

Non è tenuto ad effettuare le comunicazioni il Ministero del tesoro.

---

[1] *Per le operazioni che comportino una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Nel caso di modifiche della catena partecipativa che comportino il raggiungimento o il superamento delle soglie rilevanti solo in capo a soggetti interposti, andrà effettuata esclusivamente la comunicazione successiva prevista al paragrafo 4.*

1.2 Modalità di calcolo della percentuale

1.2.1 PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

– al *numeratore* si considerano: a) le azioni in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (come ad esempio, nel caso di acquisto della nuda proprietà); b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

– al *denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della società di gestione del risparmio.

Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni nel capitale delle società di gestione del risparmio (warrants). E invece soggetta alle comunicazioni la sottoscrizione di azioni successiva alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti di opzione qualora in conseguenza della partecipazione che si intende acquisire vengano superate le soglie rilevanti.

1.2.2 PARTECIPAZIONI IN SICAV

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative si tiene conto:

– delle azioni nominative in proprietà e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (come, ad esempio, nel caso di nuda proprietà);

– delle azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.

Per il calcolo dei limiti percentuali previsti nel precedente punto 1.1.2., si adottano le seguenti modalità:

– *al numeratore* si considerano: a) le azioni nominative in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (come, ad esempio, nel caso di nuda proprietà); b) le azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

– *al denominatore* si considerano il numero di azioni nominative emesse e in circolazione.

1.3 Accordi di voto

Ogni accordo che regola l'esercizio del voto nell'assemblea di un intermediario inerente ad azioni che, complessivamente considerate, superano le soglie rilevanti ai fini della presente disciplina è comunicato dai partecipanti alla Banca d'Italia entro 5 giorni dalla data della stipulazione.

E parimenti oggetto di comunicazione nei termini sopra indicati ogni accordo dal quale derivi il controllo di una società tenuta ad effettuare le comunicazioni previste dal presente capitolo.

Per semplificare gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti all'accordo di voto, può essere prodotta un'unica comunicazione da parte del soggetto a ciò delegato dagli aderenti al patto.

2. Comunicazione preventiva per l'acquisizione delle partecipazioni

2.1 Principi generali

I soggetti che intendono acquisire una partecipazione superiore alle soglie rilevanti devono inviare alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva corredata della documentazione appresso indicata, atta a comprovare l'idoneità del potenziale acquirente ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario e a non pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.

A tal fine rilevano i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonché l'esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione dell'intermediario.

Assume inoltre rilievo il grado di trasparenza nei confronti dell'Autorità di vigilanza della struttura del gruppo che può determinarsi a seguito dell'operazione, nonché l'idoneità del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle società estere che lo compongono, a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.

2.2 Modalità di effettuazione della comunicazione e documentazione da produrre

La comunicazione deve essere effettuata secondo lo schema indicato nell'Allegato A e inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale l'intermediario cui si riferisce l'operazione. Essa deve essere corredata dalla documentazione – a data recente – di seguito elencata.

La documentazione non è richiesta se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a un gruppo bancario italiano o è una banca o un'impresa di investimento o una società di gestione comunitaria. Per i

soggetti sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia non è richiesto l'invio della documentazione già prodotta anche ad altro titolo.

2.2.1 PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10% DEL CAPITALE O DI CONTROLLO

Nelle ipotesi previste dal precedente paragrafo 1.1.1, lettere b) e c), e 1.1.2, punto 1. e punto 3., lettere b) e c), alla comunicazione devono essere allegati:

1) se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona fisica:
   a) documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3;
   b) nel caso in cui eserciti attività d'impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa esercitata;
   c) il "curriculum vitae";
   d) riferimenti circa le relazioni di affari (ad esempio servizi prestati o ricevuti) e altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la società cui si riferisce la partecipazione e con i partecipanti al capitale dell'intermediario interessato, nonché i rapporti di debito con banche e altri intermediari;
   e) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione, con l'indicazione dei soggetti finanziatori;
2) se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona giuridica:
   a) la documentazione prevista dal successivo paragrafo 2.3 per la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali della società stessa;
   b) bilancio dell'ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;
   c) i "curriculum vitae" dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale;
   d) le medesime informazioni richieste alle lettere d) ed e) del paragrafo precedente riferite alla società;
   e) elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto nella società tenuta ad effettuare la comunicazione.

Inoltre, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo ([1]), oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:

---

1 *Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente:*
- *sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella società di gestione del risparmio;*

f) la mappa del gruppo con l'indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;

g) il bilancio consolidato del gruppo relativo all'ultimo esercizio;

h) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:
   - l'intermediario di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
   - gli enti finanziari del gruppo (intermediari, banche, imprese di investimento, ecc.) e le altre società ricomprese nel gruppo medesimo.

Ove si tratti di una società estera soggetta a forme di vigilanza, in aggiunta alla documentazione sopra indicata dovranno essere inviate:

i) lettere di "good standing" o altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del paese di origine;

l) una dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l'inesistenza di vincoli, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alla Banca d'Italia.

2.2.2 PARTECIPAZIONI PARI O INFERIORI AL 10% DEL CAPITALE

Nelle ipotesi previste dal precedente paragrafo 1.1, lettera a), e 1.1.2, punto 3., lettera a), qualora sia già presente un soggetto che controlli l'intermediario di cui si intende assumere la partecipazione, è sufficiente trasmettere:

- se il soggetto è una persona fisica, la documentazione prevista dal paragrafo precedente, punto 1), lettere a) e b);
- se persona giuridica, la documentazione prevista dal paragrafo precedente, punto 2), lettere a), b), e) e f);
- se società estera soggetta a forme di vigilanza, la documentazione prevista dal paragrafo precedente, punto 2), lettere i) e l).

2.2.3 PARTECIPAZIONI INDIRETTE

In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un'unica comunicazione, la documentazione allegata è riferita sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nell'intermediario.

- *controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella società di gestione del risparmio;*
- *sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella società di gestione del risparmio.*

2.3 Requisiti di onorabilità

I requisiti di onorabilità richiesti per i partecipanti al capitale sono quelli previsti ai sensi dell'articolo 14 del Testo Unico ([1]) ([2]).

In caso di partecipazione indiretta, il requisito di onorabilità è comprovato solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni dell'intermediario (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti).

Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione ([3]) e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione. Esso deve inoltre verificare il possesso del requisito di onorabilità in capo ai soggetti che anche successivamente alla comunicazione dell'acquisto della partecipazione vengano a ricoprire tali cariche e trasmettere alla Banca d'Italia il verbale della relativa delibera consiliare, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.

Nell'ipotesi in cui il possesso del requisito di onorabilità venga meno in capo ad uno dei soggetti sopra menzionati, la società partecipante deve comunicare tempestivamente tale circostanza alla Banca d'Italia.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione.

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:

- banche e imprese di investimento comunitarie;

---

[1] *Fino all'entrata in vigore del regolamento del Ministro del tesoro che determina i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale e stabilisce la quota percentuale del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione dei requisiti stessi, continua a trovare applicazione l'art. 1, comma 5, lett. f) della legge 23 marzo 1983, n. 77.*

[2] *Per la documentazione necessaria, si rinvia alle disposizioni contenute nell'allegato C del provvedimento emanato dalla Banca d'Italia concernente l'autorizzazione delle società di gestione del risparmio.*

[3] *In caso di amministratore unico la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall'organo con funzioni equivalenti.*

- banche e imprese di investimento extracomunitarie, società di gestione di fondi comuni di investimento e SICAV estere nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza del Paese di origine;
- enti pubblici anche economici.

Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi l'esistenza di requisiti analoghi a quelli previsti per i soggetti di nazionalità italiana. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.

2.4 Procedura e termini

La Banca d'Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente dell'intermediario o l'effettivo esercizio della vigilanza. Il termine di 90 giorni è interrotto:

a) nel caso di richiesta di ulteriori informazioni. Dalla data di ricezione delle medesime comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni;

b) qualora il potenziale acquirente sia un soggetto estero e la Banca d'Italia debba interessare l'Autorità di vigilanza estera. In tali casi, il termine è interrotto dal momento in cui la Banca d'Italia comunica tale circostanza all'interessato. La Banca d'Italia comunica altresì al potenziale acquirente la data di ricezione della risposta da parte dell'Autorità del Paese estero; da tale data comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni.

Inoltre, il termine di 90 giorni è sospeso per il tempo necessario alla Banca d'Italia per ottenere dalla competente Prefettura i certificati – relativi ai soggetti tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi del precedente paragrafo – attestanti che i medesimi non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione. La Banca d'Italia comunica all'interessato la sospensione del termine e la data dalla quale il medesimo ricomincia a decorrere.

È opportuno che l'efficacia dei contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d'Italia non vieti l'operazione.

Nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto è sospeso

fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.

Nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia vieti l'acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla società interessata.

Nel caso in cui la Banca d'Italia abbia fissato un termine massimo per l'acquisizione della partecipazione, l'esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d'Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione.

Nell'ipotesi in cui non si intenda più concludere l'operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d'Italia.

2.5 Offerte pubbliche di acquisto e aumenti di capitale riguardanti SGR

Nelle operazioni di aumento di capitale delle società di gestione del risparmio o altre operazioni che comportino variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione puo essere effettuata anche al termine dell'operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell'esito complessivo dell'operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie e sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni.

Nel caso di offerte pubbliche di acquisto riguardanti le azioni di società di gestione del risparmio, i soggetti che intendono aderire all'offerta devono effettuare tempestivamente la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia al fine di consentirle, tenuto conto dei tempi di svolgimento dell'operazione, di rendere nota anche prima del decorso del termine di 90 giorni previsto dalla legge l'assenza di condizioni ostative all'acquisizione della partecipazione.

Per l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di società di gestione del risparmio che comportano l'obbligo di offerta pubblica di acquisto, i soggetti interessati non possono promuovere l'offerta se non sia decorso il suindicato termine di 90 giorni. Analoga procedura va seguita per la partecipazione alle operazioni per le quali si fa ricorso a trattative plurime nella contrattazione (ad esempio, sistemi d'asta).

3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione

I soggetti indicati al precedente paragrafo 1.1 che intendono cedere una partecipazione possono procedere al compimento dell'operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d'Italia. La

comunicazione in questione dovrà, tra l'altro, indicare la presumibile data di conclusione dell'operazione, i nominativi dei soggetti acquirenti e l'ammontare della partecipazione oggetto di cessione.

4. Comunicazioni successive

I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3 inviano alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società interessata entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto perfezionamento dell'operazione, il modello 19/M (cfr. Allegato B), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.

Sono tenuti ad effettuare tale comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB anche i soggetti che per effetto di operazioni sul capitale della società di gestione del risparmio (ad es. mancata sottoscrizione di aumento di capitale) abbiano ridotto la loro partecipazione al di sotto delle soglie indicate al precedente paragrafo 1.1.1.

Il modello è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d'Italia ove ha sede legale la società cui si riferisce l'operazione.

SEZIONE III
ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DELLE SICAV

Gli intermediari forniscono ogni utile informazione ai soggetti interessati nonché i modelli già stampati nella parte riguardante i dati delle società stesse.

L'articolo 16 del Testo Unico prevede che il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d'Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione o quando sia scaduto il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.

Dai verbali assembleari deve risultare:

a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;

c) l'indicazione ([1]) per le singole delibere:

- dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;

- dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò le società conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

---

[1] *Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente.*

Allegato A

Alla
Banca d'Italia
Filiale di

____

Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione.

DICHIARANTE	
Se persona fisica:	*Se persona giuridica:*
Cognome ________________	Denominazione sociale ________________
Nome ________________	Eventuale sigla sociale ________________
Luogo di nascita ________________	Codice fiscale ________________
Data di nascita ________________	Comune sede legale ________________
Codice fiscale ________________	Indirizzo ________________
Comune di residenza ________________	Stato ________________
Indirizzo ________________	
Stato ________________	

SOCIETÀ DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE	
Denominazione della società di cui si intende assumere la partecipazione ________________	
Tipo di società (SGR o SICAV)	__________
Numero di azioni nominative di SICAV che si intende acquisire	__________
di cui:	
– direttamente	__________
– indirettamente	__________
Percentuale di azioni con diritto di voto di SGR o nominative di SICAV che si intende acquisire (specificando, in caso di SGR o di SICAV nel cui statuto siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative, se si tratta di partecipazione di controllo)	__________%
di cui:	
– direttamente	__________%
– indirettamente	__________%

(indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella società nonché dei soggetti interposti):

____

____

____

Azioni già possedute nella società:

- percentuale di azioni di SGR.. __________%
- numero o percentuale di azioni di SICAV .... __________

di cui:

- direttamente.. __________
- indirettamente.. __________

Si trasmette allegata la seguente documentazione:

____

____

____

____

____

__________ __________________________

(data) *(firma del dichiarante)*

____

____

____

____

(nell'ipotesi di partecipazione indiretta, firma degli eventuali soggetti che verrebbero a detenere direttamente partecipazioni superiori alle soglie rilevanti)

Allegato B

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DI SICAV

Comunicazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 58/98

Mod. 19/M

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________________

Alla Società ____________________

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data (G G M M A A)	Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — *quadro A*

Se persona fisica
- cognome
- nome
- luogo di nascita
- data di nascita (G G M M A A)
- codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone o ente
- denominazione sociale
- eventuale sigla sociale
- specie
- eventuale codice
- codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

causale della *dichiarazione* — *data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione* (G G M M A A)

SOCIETÀ PARTECIPATA — *quadro B*

- denominazione
- codice fiscale
- capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative
- n. iscrizione albo
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
- *valore nominale unitario delle azioni*

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — *quadro C*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	
proprietà	1			1
riportato	2			2
riportatore	3			3
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito o altro	6			

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — *quadro D*

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali le società controllate, fiduciarie e inteposte persone, sono private del diritto di voto	
proprietà	1			1
riportato	2			2
riportatore	3			3
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito o altro	6			

N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETA' FIDUCIARIE O DA SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO — *quadro E*

N. azioni possedute

N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante

N. fiduciari	%
1	1
2	2

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

RIEPILOGO

N. azioni totali possedute		,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni nominative
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria		,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni con diritto di voto possedute		,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni nominative
di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria		,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)		,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni nominative
N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)		,	% rispetto al capitale sociale con diritto di voto o rappresentato da azioni nominative
N. azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione			
N. azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione			

data della dichiarazione ____________________

firma del dichiarante ____________________

indirizzo ____________________ CAP ________

N° fogli complessivi

N. tel. ____________________

Eventuali osservazioni ____________________

PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E SICAV

Istruzioni per la compilazione del modello 19/M

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Soggetti tenuti all'invio del modello 19/M

1.1. Partecipazioni detenute in SGR

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/M alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla SGR partecipata i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
   - a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SGR o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
   - al controllo della SGR, indipendentemente dall'entità della partecipazione ([1]);
2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

1.2. Partecipazioni detenute in SICAV nel cui statuto non siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative

Sono tenuti a trasmettere il modello 19/M alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla SICAV partecipata i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, azioni nominative che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo alla minore delle seguenti soglie:
   a) a una partecipazione superiore a 20.000 azioni nominative della SICAV;
   b) a una partecipazione superiore al 10% del capitale della SICAV rappresentato da azioni nominative;
2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto della soglia indicata al punto precedente.

1.3. Partecipazioni detenute in SICAV nel cui statuto siano previsti limiti all'emissione di azioni nominative

---

[1] *Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.*

Qualora nello statuto della SICAV sia previsti limiti all'emissione di azioni nominative, l'obbligo di invio del modello 19/M alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla SICAV partecipata riguarda i soggetti che:

1. hanno acquisito, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative che danno luogo:
   - ad una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni nominative della SICAV o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
   - al controllo della SICAV, indipendentemente dall'entità della partecipazione;
2. hanno ceduto, a qualsiasi titolo, un numero di azioni nominative tale che l'ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall'entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.

1.4 Disposizioni comuni

L'inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle società di gestione del risparmio con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.

Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l'obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.

La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest'ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti ([1]).

Non è tenuto ad effettuare la comunicazione il Ministero del tesoro.

2. Modalità di calcolo della percentuale

2.1. Partecipazioni detenute in SGR

Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea straordinaria.

Si adottano le seguenti modalità di calcolo:

- *al numeratore* si considerano: *a)* le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto (come, ad esempio, nel caso di nuda proprietà); *b)* le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;

[1] *Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).*

- *al denominatore* si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SGR.

Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: *al numeratore*, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; *al denominatore*, all'ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SGR al termine dell'operazione di aumento.

2.2. Partecipazioni detenute in SICAV

Ai fini del calcolo del limite delle 20.000 azioni nominative si tiene conto:

- delle azioni nominative in proprietà e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (come, ad esempio, nel caso di nuda proprietà);
- delle azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.

Per il calcolo dei limiti percentuali previsti nei precedenti punti 1.2 e 1.3, si adottano le seguenti modalità:

- al *numeratore* si considerano: a) le azioni nominative in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto, (come, ad esempio, nel caso di nuda proprietà); b) le azioni nominative per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
- al *denominatore* si considerano il numero di azioni nominative emesse e in circolazione.

2.3. Disposizioni comuni

Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R.

Si precisa che l'obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l'invio del modello 19/M.

MODALITA DI COMPILAZIONE [1]

Quadro A: DICHIARANTE

Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l'eventuale sigla sociale.

Qualora il dichiarante sia una banca o una SIM andrà indicato anche il relativo codice.

---

1 *N.B. Nella compilazione del modello, per le partecipazioni in SICAV deve essere sempre fatto riferimento solo alle azioni nominative.*

Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:

SPECIE

08 Società semplice

41 Società in accomandita per azioni

42 Società in accomandita semplice

43 Società in nome collettivo

51 Società per azioni

52 Società a responsabilità limitata

61 Società cooperativa a responsabilità limitata

62 Società cooperativa a responsabilità illimitata

14 Enti vari

74 Enti e Società non residenti

- *Causale della dichiarazione*: andrà indicata nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi seguenti:

- PARTECIPAZIONI IN SGR:

1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5%, sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 4.
2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

   In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SGR ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 385/93.
5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata nessuna delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel titolo del possesso (quali, ad esempio, nel caso di cessione della nuda proprietà delle azioni con riserva di usufrutto) in capo al soggetto dichiarante (quadro C) o modifiche nel contenuto informativo del quadro F.

- PARTECIPAZIONI IN SICAV:

6. Dichiarazione da effettuare nei casi di:
   - superamento dei limiti indicati al precedente punto 1.2.1;
   - superamento del limite del 5% previsto al precedente punto 1.3.1., sempreché tale superamento non comporti l'ipotesi di cui alla successiva causale 9.
7. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33% previste al precedente punto 1.3.1., sempreché la variazione non comporti l'ipotesi di cui alle successive causali 8 e 9.
8. Dichiarazione da effettuare nei casi di riduzione della partecipazione:
   - al di sotto dei limiti indicati al precedente punto 1.2.1;
   - al di sotto del limite del 5% previsto al precedente punto 1.3.1.

   Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).

   In ipotesi di successione *mortis causa* o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 6 o 7), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 8.
9. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SICAV ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 385/93.
10. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata nessuna delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel titolo del possesso (quali, ad esempio, nel caso di cessione della nuda proprietà delle azioni con riserva di usufrutto) in capo al soggetto dichiarante (quadro C) o modifiche nel contenuto informativo del quadro F.

Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.

- *Data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione:* andrà indicata la data dell'acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.

Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA

In aggiunta all'indicazione, nei corrispondenti spazi, della denominazione della SGR o della SICAV partecipata, del codice fiscale e del numero di iscrizione all'albo, andranno fornite esclusivamente le informazioni che seguono.

Per le partecipazioni detenute in SGR:

- nello spazio *capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative*: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto delle SGR, quale risulta dall'atto costitutivo e dalle successive modificazioni;
- nello spazio *di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto della SGR nell'assemblea ordinaria.

Per le comunicazioni dovute nel caso di superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV:

- nello spazio *capitale sociale in azioni con diritto di voto o nominative:* il numero di azioni nominative della SICAV emesse e in circolazione;
- nell'apposito spazio, il valore nominale unitario delle azioni.

Per le comunicazioni dovute nel caso di superamento della soglia di 20.000 azioni nominative in SICAV:

- nell'apposito spazio, il valore nominale unitario delle azioni.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

- *N. Azioni possedute*: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
- *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
- *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.

N.B. Nell'ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.

Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

- *N. Azioni possedute*: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate ([1]), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L'indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.

  Nell'ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.

- *N. Azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto*: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.

- *N. Azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone*: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.

N.B. Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.

Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione del risparmio con riferimento all'ammontare complessivo delle azioni possedute dall'insieme dei patrimoni gestiti ([2]).

---

1 *Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell'art. 23 del D.Lgs. 385/93.*

2 *In ogni caso, l'obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.*

- *N. Azioni possedute*: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.
- *N. Azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.
- *N. Azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro. In caso di partecipazioni detenute in SICAV questo riquadro non andrà compilato.
- *Numero dei fiducianti*: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue.

  In caso di partecipazioni detenute in SGR e di comunicazioni dovute per il superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV andrà indicato:

  - nelle *caselle contrassegnate dal numero 1:* il fiduciante con azioni in misura superiore al 50% del capitale di SGR o SICAV, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto.
  - nelle *caselle contrassegnate dal numero 2:* il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50% del capitale di SGR o SICAV, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

  In caso di partecipazioni dovute per il superamento della soglia di 20.000 azioni nominative in SICAV, andranno esclusivamente compilate le *caselle contrassegnate dal numero 2,* indicando il numero dei fiducianti con un numero di azioni nominative superiore a 20.000 e specificando nella seconda casella l'ammontare complessivo di azioni possedute da tali soggetti.

  Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.

RIEPILOGO

Nel caso di partecipazioni in SGR andranno compilati solo i riquadri che seguono:

- *N. Azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.

Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, indipendentemente dalla titolarità del diritto di vòto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *N. Azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
- *Di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria*: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.
- *N° Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
- *N° Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale):* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.
- *Numero fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione

In caso di comunicazioni dovute per il superamento di soglie percentuali del capitale di SICAV, andranno compilati i riquadri che seguono:

- *N. Azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale sociale rappresentato da azioni nominative di cui al quadro B.

  Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di segnalazione.

- *N. Azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale rappresentato da azioni nominative di cui al quadro B.

- *N° Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale)*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni nominative.
- *N° Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale):* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte "Riepilogo" della precedente comunicazione, tra il numero delle azioni nominative per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale sociale rappresentato da azioni nominative.
- *Numero fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione

In caso di comunicazioni dovute per il superamento della soglia di 20.000 azioni nominative in SICAV, andranno compilati solo i riquadri che seguono:

- *N. Azioni totali possedute*: andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.
- *N. Azioni con diritto di voto possedute*: andrà riportato il numero delle azioni nominative calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, sia titolare di diritti di voto.
- *N° Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione*: ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il numero totale delle azioni nominative possedute dal dichiarante alla data della precedente comunicazione.
- *N° Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione:* ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il numero delle azioni nominative, calcolato effettuando la somma dei quadri C, D ed E della precedente comunicazione, per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto.
- *Numero fogli complessivi*: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.

La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.

Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI

Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SGR e SICAV.

Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena

stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.

Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:

- l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
- il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.

Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:

- *Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto:* il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.
- *Rapporto con il soggetto dichiarante*: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.

  Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:

  - la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall'esistenza di sindacati di voto;
  - la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall'art. 23 deld. Lgs. 385/93.

  Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell'eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.

- *Soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto:* nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell'ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.

  Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.

CAPITOLO VII

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DELLE SICAV

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: "Testo Unico").

2. Premessa

Il Testo Unico, nell'ampliare la gamma dei servizi di risparmio gestito che possono essere unitariamente svolti da una società di gestione del risparmio (di seguito: "SGR"), ha introdotto maggiori spazi di flessibilità negli schemi organizzativi con cui può svolgersi l'attività nel settore.

Mentre l'articolo 33, comma 1 del Testo Unico rende possibile alle SGR di svolgere unitariamente sia le gestioni collettive, in tutte le varie forme (fondi aperti e chiusi, mobiliari e immobiliari, fondi pensione), sia quelle individuali, altre norme danno la possibilità a ciascun intermediario di articolare le funzioni produttive svolte in relazione alle proprie scelte di strategia aziendale e di posizionamento sul mercato.

L'art. 36, comma 1, consente, nel campo delle gestioni collettive, ad una SGR di istituire e commercializzare fondi comuni la cui gestione operativa è curata da un'altra SGR.

L'assunzione del compito di gestione non deriva dal conferimento di un incarico da parte della società promotrice successivamente all'istituzione del fondo, ma è determinata nella fase genetica del fondo medesimo e disciplinata nel regolamento di gestione. Ne consegue che sia la società promotrice che il gestore del fondo entrano nel contratto con il sottoscrittore e, secondo la disposizione dell'articolo 36, comma 5, assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

La SGR che svolge la funzione di gestore del fondo può altresì avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 33, comma 3, di affidare tramite delega specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dalla SGR medesima.

Nel campo delle gestioni individuali, l'articolo 24, comma 1, lettera f), prevede che l'esecuzione dell'incarico di gestione possa essere delegata, prevıa autonzzazıone scntta del cliente, ad un soggetto autonzzato a svolgere l'attività di gestione di portafogli di investimento. Considerando che la delega puo estendersi all'intero portafoglio del cliente, tale disposizione rende possibile anche nel caso delle gestioni individuali una dissociazione tra il soggetto che predispone e commercializza il servizio di gestione e quello che lo effettua operativamente. In tale ipotesi il soggetto "promotore" rımane comunque l'unico responsabile neı confronti del cliente.

Sotto il profilo organizzativo altri spazi di flessibilità sono offerti alle SGR nell'assetto della rete distributiva dei servizi offerti. In tale materia, l'opzione organizzativa riguarda il collocamento diretto di propri servizi (come consentito dall'articolo 30 del Testo Unico in materia di offerta fuori sede), ıl ncorso a soggetti terzi ovvero l'adozione di un sıstema di distribuzione "misto" in relazione ad esempio alle tipologie di prodotti offerti.

Tenuto conto che nella produzione dei servizi di gestione del risparmio ınteragiscono potenzialmente numerosi soggetti con funzioni diversificate, nsulta necessano, al fine di un efficiente e corretto funzionamento dell'organizzazione produttiva, che:

- ı rapportı e la ripartizione delle funzioni tra i vari intermediari siano definiti in modo puntuale e coerente, per evitare confusioni dei ruoli e delle responsabilità che ciascun ıntermediario ha nei confronti dei nsparmıaton e del mercato;
- cıascun ıntermediario predisponga adeguati presidi organizzativi al fine di consentire l'efficace svolgimento delle funzioni di competenza e il loro coordinamento con quelle degli altri intermediari coinvolti nel processo produttivo.

SEZIONE II
L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLE RELAZIONI TRA GLI INTERMEDIARI

Le disposizioni che seguono fissano i criteri di carattere generale cui si debbono ispirare gli intermediari nel regolare i rapporti reciproci e nel disegnare la propria struttura organizzativa. Tali norme hanno carattere minimale e non escludono l'opportunità di ulteriori misure da parte degli intermediari medesimi.

Resta peraltro salva la possibilità per gli intermediari di adottare schemi operativi che prevedano una ripartizione diversa da quella indicata di seguito delle attività nell'ambito delle rispettive funzioni, ove lo suggeriscano motivi legati ad un più efficiente svolgimento del servizio e sempre che risultino salvaguardate le esigenze di certezza e di trasparenza delle responsabilità di ciascun intermediario. In tale ipotesi, la Banca d'Italia si riserva di valutare l'efficacia e l'adeguatezza del modulo organizzativo prescelto.

1. L'attività di promozione e quella di gestione delle forme di risparmio collettivo

Nell'ipotesi che le attività di promozione e di gestione delle forme di risparmio collettivo siano svolte in modo separato, gli schemi organizzativi sono definiti alla luce di quanto di seguito specificato.

Alla funzione di promozione sono ricondotte, in linea di massima, le seguenti attività:

- studio e progettazione dei prodotti del risparmio gestito;
- espletamento delle procedure autorizzative;
- scelta delle modalità di commercializzazione;
- cura dei rapporti con i partecipanti, con riferimento a sottoscrizioni, rimborsi e distribuzione dei proventi nonché all'adempimento degli obblighi informativi.

In relazione a ciò, la SGR che svolge la funzione di promozione predispone adeguate misure organizzative per:

- una efficiente gestione amministrativa dei rapporti con i partecipanti;
- un tempestivo e corretto scambio di informazioni con:
  - le strutture di collocamento (proprie o di terzi) e la banca depositaria, al fine di garantire elevati standard di sicurezza e celerità nella trasmissione della documentazione e dei mezzi di pagamento relativi alle operazioni di investimento/disinvestimento;

- il gestore, per garantire al medesimo la costante conoscenza dei flussi finanziari derivanti dalle operazioni di entrata e di uscita dai fondi e per ricevere da esso i dati concernenti la valorizzazione delle quote, per la predisposizione dell'informativa per il pubblico e il mercato nonché i dati per il controllo della rispondenza delle politiche di investimento del fondo con quelle fissate nel regolamento di gestione del fondo;

– assumere le necessarie iniziative nel caso si riscontrino inefficienze nella prestazione dei servizi amministrativi o gestori, interessando gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione.

Alla funzione di gestione sono ricondotte, in linea di massima, le seguenti attività:

– studio e analisi dei mercati e degli emittenti;

– definizione delle strategie gestionali;

– operatività di *front office*, disposizione degli ordini di investimento/disinvestimento relative al patrimonio dei fondi e valorizzazione dei beni inseriti nei fondi ;

– esercizio dei diritti patrimoniali connessi con i valori in gestione (incasso interessi, dividendi, ecc.);

– esercizio, nell'interesse dei partecipanti, dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi, sempreché tale facoltà non sia espressamente attribuita alla società promotrice;

– verifica del rispetto degli obiettivi di investimento dei fondi definiti dai relativi regolamenti di gestione e dei limiti posti dalle disposizioni normative;

– *back office* e tenuta della contabilità dei fondi;

– valorizzazione del patrimonio dei fondi e delle quote;

– produzione delle segnalazioni di vigilanza.

Da ciò consegue che la SGR che svolge la funzione di gestione predispone adeguate misure organizzative per:

– una efficiente gestione delle attività sui mercati di investimento;

– un tempestivo e corretto scambio di informazioni con:

  - la banca depositaria, al fine di garantire a quest'ultima la tempestiva conoscenza dei dati per l'esecuzione delle operazioni di investimento/disinvestimento e per l'espletamento delle funzioni di controllo previste dalla normativa;

  - la società promotrice, per fornire alla medesima i dati concernenti la composizione del patrimonio ed il relativo valore, quelli necessari per la predisposizione dell'informativa per il pubblico.

E' pertanto necessario che promotore, gestore e banca depositaria predispongano, anche attraverso collegamenti telematici *on-line*, sistemi di accesso alle informazioni rilevanti per i propri fini e per le esigenze delle rispettive strutture di controllo interno.

La società promotrice e il gestore, in considerazione della responsabilità solidale assunta nei confronti dei partecipanti alle forme di gestione collettiva del risparmio e in funzione delle soluzioni adottate e delle conseguenti scelte di tipo organizzativo, indicano in un'apposita convenzione:

- gli obiettivi di investimento del fondo, quali risultano dal regolamento di gestione del fondo. In tale ambito, potranno essere richiamati i beni oggetto dell'attività di investimento (valori e strumenti finanziari) e la tipologia delle operazioni consentite anche alla luce delle caratteristiche di rischio espresse dal regolamento di gestione e dell'eventuale parametro di riferimento cui detto regolamento confronta il rendimento del fondo;
- gli ambiti e le caratteristiche delle attività poste in essere da ciascuno dei due intermediari, con particolare riguardo, tra l'altro, agli aspetti connessi con:
  - la tenuta delle registrazioni contabili riferite al fondo e ai partecipanti;
  - gli adempimenti relativi alla valorizzazione del fondo e delle quote;
  - la predisposizione e l'invio delle segnalazioni di vigilanza;
- i reciproci flussi informativi;
- le modalità di coordinamento dell'attività delle rispettive funzioni di controllo interno;
- le modalità di sostituzione del gestore o del promotore. In tale ambito andranno esplicitamente considerati:
  - l'obbligo di procedere alla comunicazione preventiva alla Banca d'Italia dell'intenzione di recedere dal rapporto;
  - i termini del preavviso per la rinunzia alle funzioni affidate. In ogni caso l'efficacia delle rinunzia dovrà essere sospesa per il tempo necessario a che altro intermediario in possesso dei requisiti di legge - previo consenso della Banca d'Italia - subentri nel rapporto;
  - le modalità operative per il subentro del nuovo soggetto;
  - gli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato connessi con la sostituzione e con la conseguente modifica del regolamento di gestione del fondo.

2. Rapporti tra SGR e banca depositaria

La SGR e la banca depositaria, in considerazione delle rispettive responsabilità assunte nei confronti dei partecipanti, prevedono nella convenzione di affidamento dell'incarico i presidi organizzativi necessari per l'espletamento della funzione di depositaria e disciplinano i loro rapporti reciproci.

Laddove le funzione di gestione e di promozione sono svolte da soggetti diversi, entrambi dovranno intervenire nella convenzione con la banca depositaria anche al fine di definire le modalità organizzative ed operative che assicurano il necessario coordinamento tra i tre soggetti interessati.

In tale atto dovranno essere:

- indicati i compiti espletati dalla banca depositaria. In particolare, per quel che concerne le responsabilità di custodia dei valori dei fondi, esigenze operative connesse al trattamento dei titoli suggeriscono di richiamare e, del caso, disciplinare anche in via generale la possibilità per la banca depositaria di avvalersi di subdepositari in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, sotto la responsabilità della stessa depositaria e con il consenso delle SGR interessate;
- definito lo scambio dei flussi informativi che consentano, tra l'altro:
  - la riconciliazione dei dati contabili afferenti i patrimoni in gestione;
  - l'esatto adempimento da parte della banca depositaria dei compiti ad essa affidati dalle norme vigenti, con particolare riguardo alla verifica della:
    - conformità alla legge, ai regolamenti dei fondi ed alle prescrizioni della Banca d'Italia delle operazioni di emissione e di rimborso delle quote, del calcolo del valore delle stesse, dell'eventuale destinazione dei redditi dei fondi;
    - conformità delle operazioni di investimento poste in essere dal gestore alla legge, ai regolamenti dei fondi ed alle prescrizioni della Banca d'Italia, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di frazionamento del rischio;
- disciplinate le modalità di sostituzione della banca depositaria, in modo da evitare soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti ad essa attribuiti. In tale ambito andranno esplicitamente considerati:
  - i termini del preavviso per la rinunzia da parte della banca alle funzioni affidate o l'efficacia della revoca. In ogni caso l'efficacia delle rinunzia dovrà essere sospesa per il tempo necessario a che altro intermediario in possesso dei requisiti di legge - previo consenso della Banca d'Italia - subentri nel rapporto;
  - le modalità operative per il subentro del nuovo soggetto;

- gli obblighi informativi nei confronti dei partecipanti e del mercato connessi con la sostituzione e con la conseguente modifica del regolamento di gestione del fondo.

3. Rapporti tra SGR e soggetto delegato ai sensi dell'articolo 33, comma 3 del Testo Unico

Qualora la SGR gestore, nell'ottica di una più efficiente gestione del fondo, intenda affidare specifiche scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, per avvalersi di loro specifiche professionalità, nella definizione di tali modalità di organizzazione della gestione dovrà essere previsto:

1) che la delega conferita:
   - non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR delegante;
   - deve poter essere revocata con effetto immediato dalla società di gestione
   - ha carattere non esclusivo. La società di gestione deve pertanto conservare la possibilità di effettuare operazioni sugli stessi mercati e valori mobiliari per i quali è concessa la delega.
2) i settori e/o i mercati in cui il delegato è chiamato ad operare;
3) che il delegato deve attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente dai competenti organi della società di gestione. Tali istruzioni avranno ad oggetto il profilo di rischio/rendimento che il delegato è chiamato a realizzare nell'attività di scelta degli investimenti;
4) un flusso giornaliero delle informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
5) le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della banca depositaria.

Laddove il soggetto gestore sia diverso dalla società promotrice, quest'ultima sarà informata circa la scelta del delegato.

4. Rapporti tra SGR e soggetto delegato ai sensi dell'articolo 24, comma 1 lettera f) del Testo Unico

Con riferimento alla facoltà di delega ex articolo 24, comma 1, lettera f) del Testo Unico per la gestione di patrimoni individuali, possono configurarsi due ipotesi a seconda che la SGR intenda conferire deleghe di carattere particolare (cioè riferite a specifici strumenti finanziari, settori o mercati) ovvero generale (cioè riguardante l'intera attività di investimento relativa al patrimonio affidato in gestione).

In entrambi i casi, si applicano, in quanto compatibili, le indicazioni previste dal precedente punto 3. In particolare, attesa la responsabilità che la SGR delegante conserva nei confronti dei clienti che le hanno affidato i mezzi da gestire, devono essere adottati presidi organizzativi che consentano alla SGR medesima di:

- conoscere con tempestività la situazione di ciascun portafoglio gestito;
- controllare che le operazioni poste in essere dal gestore delegato siano coerenti con il profilo di rischio-rendimento indicato dal cliente nel contratto e con gli eventuali limiti posti dal medesimo;
- attuare le norme in materia di separazione patrimoniale dei valori della clientela tra di loro e con quelli della SGR.

A tal fine il delegante ed il delegato definiscono, tra l'altro:

- il contenuto e le modalità di trasmissione dei flussi informativi, anche telematici;
- le modalità con le quali il delegante verifica l'operato del delegato.

5. Rapporti tra SGR e soggetti collocatori

La SGR definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai soggetti collocatori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare:

- i tempi e le modalità di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Tali aspetti – per il cui rispetto dovrà essere assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'art. 1411 c.c. – dovranno essere caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerità e dovranno essere formalizzati in schemi procedurali che consentano in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilità;
- ove del caso, i flussi informativi che i collocatori devono indirizzare alla banca depositaria per i compiti ad essa affidati in materia di emissione e rimborso delle quote.

La SGR è impegnata, sotto la propria responsabilità, a far sì che i soggetti incaricati del collocamento delle quote:

- non impongano ai clienti obblighi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal regolamento del fondo;
- anche ai sensi dell'art. 1411 c.c., inoltrino le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR o alla banca depositaria (qualora la società elegga domicilio presso quest'ultima) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSETTO ORGANIZZATIVO INTERNO DELLE SGR

1. Organi amministrativi e struttura delle deleghe operative interne

La definizione delle scelte strategiche aziendali è materia rientrante nella competenza e nella responsabilità del massimo organo amministrativo delle SGR. La salvaguardia ed il concreto esercizio di tale attribuzione non è peraltro in contraddizione con un'articolazione più ampia delle funzioni aziendali attraverso la creazione di comitati e il conferimento di deleghe operative.

L'articolazione del sistema delle deleghe interne, anche tenuto conto della diversificazione dei prodotti gestiti, deve risultare strutturata in modo tale da garantire in ogni caso agli organi amministrativi e all'alta direzione una tempestiva e adeguata informativa in ordine all'andamento dell'operatività aziendale. Per le società che svolgono funzioni gestorie detta informativa deve consentire al vertice aziendale di esercitare il necessario controllo sull'attuazione delle direttrici di carattere generale definite con riferimento alle politiche di investimento dei fondi e dei portafogli gestiti.

Pertanto, le delibere di conferimento delle deleghe interne contengono espressamente:

- la precisazione che i poteri attribuiti ai soggetti delegati, ivi compreso il comitato esecutivo, sono esercitati in conformità delle direttive generali impartite dai vertici aziendali;
- la previsione che i soggetti delegati tengono costantemente informato il vertice aziendale in ordine all'attività svolta;
- l'esplicitazione dei presidi organizzativi predisposti per il coordinamento dell'esercizio di eventuali analoghe funzioni attribuite disgiuntamente a più soggetti.

2. Sistemi informativo-contabili

La disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive rappresenta una condizione essenziale per il buon funzionamento delle SGR e consente alle varie componenti della struttura aziendale di assumere decisioni consapevoli ed idonee al conseguimento degli obiettivi assegnati.

A tal fine, le SGR devono dotarsi di sistemi informativi adeguati alla complessità del contesto operativo in cui agiscono, alla varietà e alla natura dei servizi da svolgere, nonché alla dimensione ed alla articolazione territoriale dell'impresa.

Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione

economico-patrimoniale, finanziaria e di rischio dell'impresa nonché dei patrimoni in gestione. Va inoltre assicurata la congruità delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse tecniche e umane destinate alla gestione e al funzionamento del sistema stesso.

Si raccomanda l'adozione di strumenti di pianificazione e di controllo in grado di orientare i comportamenti nei diversi comparti dell'operatività aziendale attraverso la fissazione di obiettivi, la misurazione degli scostamenti e la valutazione dei livelli di economicità.

Atteso l'ambito di operatività delle SGR, particolare rilevanza assume la capacità dei sistemi informativo-contabili di:

- rilevare in modo tempestivo il complesso delle operazioni poste in essere per conto di ciascun fondo e/o patrimonio individuale in gestione e la posizione globale degli stessi;
- dare concreta attuazione alle norme in materia di separazione patrimoniale, predisponendo gli strumenti di tipo contabile che permettano di distinguere costantemente gli strumenti finanziari ed il denaro di pertinenza delle singole gestioni tra loro e da quelli delle SGR;
- permettere la rilevazione dei volumi di attività sviluppati con riferimento a ciascuno dei servizi prestati, nonché i costi ed i ricavi specifici di pertinenza di ciascuno di essi.

La corretta e tempestiva determinazione del valore dei patrimoni gestiti rappresenta un elemento centrale dell'attività gestoria sia per garantire la tutela dei diritti patrimoniali degli investitori sia per fornire al mercato informazioni attendibili per una valutazione dei risultati conseguiti. A tal fine, le SGR che svolgono attività di gestione devono:

- dotarsi, in relazione all'operatività in strumenti derivati o altri prodotti finanziari innovativi non trattati in mercati regolamentati, di adeguati sistemi che consentano una corretta valorizzazione dei contratti stipulati nell'ambito dell'attività di gestione. In proposito, è indispensabile che l'operatività nelle aree più innovative sia consapevolmente deliberata dagli organi amministrativi e sia posta in essere solo dopo che siano state definite per ogni prodotto le modalità di valorizzazione, registrazione contabile e segnalazione alla Banca d'Italia;
- predisporre procedure per la tempestiva raccolta di tutte le informazioni necessarie alla valorizzazione dei beni ricompresi nei patrimoni gestiti.

Inoltre, alla luce degli obblighi previsti dalla normativa, le SGR dovranno garantire l'idoneità delle procedure volte a raccordare le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio di esercizio della SGR medesima, la rendicontazione contabile dei patrimoni collettivi ed individuali affidati e le segnalazioni da rendere alle autorità di Vigilanza.

I sistemi informativi adottati devono infine essere caratterizzati da elevati livelli di sicurezza; sotto questo profilo rilevano l'idoneità dei presidi tecnico-organizzativi posti a tutela del patrimonio informativo aziendale, tra i quali:

- la correttezza delle procedure e l'adeguata documentazione delle stesse;
- il buon funzionamento delle apparecchiature e la continuità delle prestazioni elaborative;
- la possibilità di ripristino delle condizioni antecedente un evento accidentale e l'esistenza di apposite procedure di *back up* e di *recovery*;
- la riservatezza e l'integrità delle informazioni, che va assicurata mediante misure sia di tipo fisico (previsione di criteri di accesso alle apparecchiature ed ai documenti, modalità di conservazione e di distribuzione dei supporti, ecc.) sia di tipo logico (livelli di abilitazione degli utenti, assegnazione di *passwords*, eventuale uso di codici crittografici, tecniche di autenticazione delle informazioni teletrasmesse, ecc.).

3. Controlli interni

Le SGR devono dotarsi di strutture di controllo autonome, anche gerarchicamente, rispetto a quelle operative; i compiti ad esse attribuiti devono essere definiti in modo puntuale e approvati dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La Banca d'Italia si riserva di valutare – alla luce di criteri di tempestività, affidabilità ed efficienza – ipotesi di affidamento a terzi della funzione di controllo interno delle SGR, sentita la CONSOB per gli aspetti di competenza.

Alla funzione di controllo interno devono essere attribuiti, tra l'altro, compiti di verifica del rispetto della normativa applicabile ai servizi prestati. In particolare, il controllo deve riguardare almeno:

- le regole prudenziali;
- l'applicazione dei principi di separazione dei patrimoni gestiti;
- la tenuta delle evidenze contabili;
- lo scambio di flussi informativi tra i settori aziendali e tra la SGR e gli altri soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi (gestore, banca depositaria, collocatori, enti di servizio esterni, ecc.);
- l'adeguatezza dei sistemi informativi rispetto ai servizi prestati e della loro affidabilità. In particolare, al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del complessivo "apparato informativo" aziendale è opportuno che il processo di produzione, trattamento e distribuzione delle informazioni sia oggetto di periodiche verifiche volte a :
  - individuare e rimuovere eventuali inefficienze o ridondanze;
  - verificare l'adeguatezza degli output, per qualità e tempestività, alle necessità degli utenti;

- valutare la rispondenza dell'iter amministrativo-contabile a criteri di correttezza e di ordine nella tenuta della contabilità.

La funzione di controllo interno verifica inoltre:

- la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun fondo;
- l'efficacia dei sistemi di controllo dei rischi connessi con l'investimento del patrimonio della SGR, anche in relazione agli impegni assunti dalla SGR a fronte della gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale.

Gli esiti delle verifiche periodiche compiute dagli organi di controllo sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione che li esamina nell'ambito di apposite riunioni cui partecipa il Collegio Sindacale.

4. Decentramento di funzioni aziendali (diverse da quelle di gestione)

Nell'esercizio della propria attività, le SGR possono avvalersi delle prestazioni fornite da soggetti esterni per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali di tipo accessorio o strumentale (quali, ad esempio, elaborazione dati, studio ed analisi dei mercati, analisi fiscale e finanziaria, archiviazione e trattamento della documentazione cartacea, ecc.) .

La dipendenza nei confronti di soggetti esterni fa emergere rischi operativi, legali e di reputazione che necessitano di idonei presidi organizzativi e contrattuali. La sana e prudente gestione degli intermediari richiede che il vertice aziendale mantenga adeguate capacità di controllo delle attività cedute in *outsourcing* e abbia la possibilità di intervenire tempestivamente ove l'offerta di servizi da parte dell'incaricato esterno risulti carente.

Attesa la necessità di garantire la indispensabile dialettica tra la SGR e la banca depositaria, andrà evitato che quest'ultima sia incaricata di svolgere funzioni sulle quali essa stessa è tenuta ad esercitare i controlli previsti dalla vigente normativa.

Nella definizione dei rapporti con i soggetti esterni devono risultare espressamente salvaguardate:

- l'incondizionata possibilità per gli organi di controllo della SGR e per l'organo di Vigilanza di accedere, nell'espletamento dei compiti istituzionali, agli uffici dell'ente incaricato per verificare tutte le procedure tecnico-amministrative – nonché le relative risultanze – attinenti alle funzioni svolte per conto della SGR;
- l'integrale disponibilità presso gli uffici della SGR di tutti gli elaborati contabili di pertinenza nonché dei relativi documenti giustificativi;
- la responsabilità dei competenti organi della SGR in ordine alla regolare esecuzione degli incarichi affidati.

SEZIONE IV
COMUNICAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le SGR devono inviare alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile adottati, redatta secondo lo schema indicato nell'Allegato A. La relazione non va inviata nel caso non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente ([1]).

Le SGR inviano alla Banca d'Italia copia delle delibere riguardanti le deleghe interne e delle convenzioni stipulate.

SEZIONE V
SICAV

Alle SICAV, compatibilmente con le loro peculiari caratteristiche strutturali, si applicano le disposizioni del presente Capitolo.

SEZIONE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le SGR e le SICAV già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento si adeguano alle disposizioni contenute nel presente Capitolo entro il 30 novembre 1998 e inviano la relazione prevista dalla Sezione IV entro il 31 dicembre 1998.

---

1 *Le SGR di nuova autorizzazione inviano la prima relazione nell'ambito della documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione.*

Allegato A

RELAZIONE SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I. INFORMAZIONI GENERALI

Fornire un organigramma aziendale, specificando i compiti attribuiti alle singole unità aziendali. Se la SGR dispone di sedi periferiche indicarne il numero, la localizzazione e i compiti.

A. RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO PRODUTTIVO DEL RISPARMIO GESTITO

Andranno indicati

I. lo schema organizzativo prescelto per la prestazione dei servizi;

II. ove la SGR non cumuli le funzioni di promozione e di gestione di forme di investimento collettivo:

- la ripartizione dei compiti tra la società di promozione e il gestore;
- i flussi informativi previsti, anche con la banca depositaria, al fine di consentire l'espletamento delle rispettive funzioni;

III. l'ampiezza delle deleghe eventualmente attribuite ai sensi dell'articolo 33, comma 3 e 24, comma 1, lettera f) del Testo Unico e i sistemi adottati dalla SGR per controllare l'operato del delegato

IV. le procedure instaurate con la banca depositaria al fine di consentire il corretto e tempestivo espletamento dei compiti della SGR e della depositaria medesima

V. le procedure e gli accordi con gli enti collocatori e la banca depositaria per il tempestivo e corretto svolgimento delle operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote degli O.I.C.R. gestiti

B. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E SISTEMA DELLE DELEGHE INTERNE

Andranno indicati:

I. il ruolo del Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle politiche aziendali, con riferimento specialmente alle scelte di gestione, precisando l'esistenza di Comitati Esecutivi o consultivi;

II. frequenza e contenuto dell'informativa fornita al consiglio di amministrazione, all'alta direzione e agli altri dirigenti (allegare copia dei *reports*)

III. l'articolazione delle deleghe all'interno dell'azienda con riferimento ai servizi prestati

IV. gli strumenti utilizzate per rendere noti alla struttura i poteri delegati

V. i meccanismi di controllo previsti per verificare il rispetto delle deleghe e se esiste una procedura per richiedere il superamento dei poteri attribuiti

C. SISTEMI INFORMATIVO-CONTABILI

I. Descrivere, in sintesi, l'architettura dei sistemi informativi utilizzati

II. Descrivere, in sintesi, le soluzioni contabili per avere informazioni riferite a ciascun servizio esercitato (volume di attività sviluppato, costi e ricavi specifici di pertinenza)

III. Descrivere, in sintesi, i sistemi e le procedure utilizzati per la valorizzazione dei patrimoni gestiti e per il monitoraggio dell'andamento di ciascun prodotto offerto

IV. Indicare le misure di sicurezza informatica poste in essere a tutela del patrimonio informativo aziendale, con particolare riferimento ai criteri di protezione degli accessi e alle procedure di *back up* e di *recovery* previste

V. Fornire riferimenti in ordine alle metodologie di controllo della gestione

D. CONTROLLI INTERNI

I. Descrivere la collocazione della funzione di controllo interno della SGR, i compiti della stessa e indicarne il responsabile

II. Indicare la frequenza e la modalità di svolgimento dei compiti in materia di controllo con riferimento, quantomeno, alle verifiche:
- richieste dalle istruzioni di vigilanza in materia;
- concernenti la complessiva adeguatezza del processo di produzione del servizio di gestione, anche in relazione ai soggetti coinvolti nel processo medesimo e tenendo conto delle caratteristiche e dello scopo di ciascun fondo

III. Ove la società collochi i propri prodotti fuori sede mediante promotori, specificare i controlli svolti sull'operato della rete

IV. Indicare gli strumenti informatici di controllo di cui la SGR dispone

E. ACCORDI DI SERVIZIO CON ENTI ESTERNI

Indicare:

I. se e quali funzioni aziendali sono state affidate a soggetti esterni, specificando se essi appartengono al gruppo della SGR

II. i meccanismi di controllo attivati per garantire la qualità del servizio e il rispetto dei vincoli di riservatezza e normativi eventualmente esistenti

II. INFORMAZIONI SUI SERVIZI

I. Descrivere la ripartizione dei compiti tra le varie unità aziendali addette alla prestazione dei servizi nonché tra gli addetti alle singole strutture indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito. In tale ambito andrà specificato a quali unità sono attribuiti i compiti di scelta:

A. delle strategie di investimento dei patrimoni gestiti

B. dei titoli da immettere nei portafogli gestiti

II. Descrivere i sistemi utilizzati per:

A. garantire che il servizio di gestione venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori

B. evitare che gli altri addetti possano accedere agli archivi, anche elettronici, relativi ai dati dei clienti

C. siano rispettate le disposizioni normative e regolamentari in materia di gestione di portafogli di investimento e di O.I.C.R:

D. siano rispettate le istruzioni impartite dai clienti

III. Descrivere l'organizzazione, ove esistente, della struttura di contatto della clientela, fornendo riferimenti sull'articolazione della rete di vendita

CAPITOLO VIII

OFFERTA DI SERVIZI ALL'ESTERO DA PARTE DI SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO E DI SICAV

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

La materia è disciplinata dall'art. 41 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito Testo Unico).

2. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "succursale", una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una società di gestione del risparmio (SGR) e che effettua direttamente il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
- "prestazione di servizi senza stabilimento", la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.

  Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attività pubblicitaria che non contenga elementi informativi tali da consentire la conclusione del contratto anche a distanza;
- "libera prestazione di servizi", lo svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento;
- "ufficio di rappresentanza", una struttura che la SGR utilizza esclusivamente per lo svolgimento di attività di studio dei mercati nonché per attività diverse dalla prestazione di servizi senza stabilimento.

SEZIONE II

OFFERTA DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E DI AZIONI DI SICAV

1. Offerta di quote di fondi comuni e di azioni di SICAV in Paesi dell'Unione Europea

1.1 Fondi comuni e SICAV armonizzati

Le SGR e le SICAV possono offrire quote di propri fondi comuni o proprie azioni in un altro Paese membro dell'U.E. nel rispetto delle previsioni delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo.

A tal fine, le SGR o le SICAV inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente l'indicazione del fondo o dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le quote o le azioni e dello Stato dove si intende effettuare l'offerta ([1]).

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia rilascia alla SGR o alla SICAV un'attestazione in cui si certifica che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalla normativa comunitaria vigente.

1.2 Fondi comuni e SICAV non armonizzati

Previa comunicazione alla Banca d'Italia, le SGR possono offrire in un altro Paese membro dell'U.E. quote di propri fondi comuni non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo ([2]). La comunicazione contiene l'indicazione del fondo o del comparto di cui si intende offrire le quote e dello Stato dove si intende effettuare l'offerta.

Le SICAV non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo possono offrire le proprie azioni in un altro Paese membro dell'U.E. previa comunicazione alla Banca d'Italia ([3]), contenente l'indicazione dello Stato dove si intende effettuare l'offerta e dell'eventuale comparto di cui si intende offrire le azioni.

L'offerta è soggetta alle disposizioni vigenti nello Stato membro ospitante.

---

1 *La comunicazione è inviata alla Filiale nel cui ambito territoriale la SGR o la SICAV è insediata. Essa si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Filiale medesima, se spedita per lettera raccomandata A.R.*

2 *Cfr. nota precedente.*

3 *Cfr. nota 1.*

2. Offerta di quote di fondi comuni e di azioni di SICAV in Paesi extracomunitari

Le SGR e le SICAV possono offrire quote di propri fondi o proprie azioni in Paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale la società e contiene le seguenti informazioni:

1) lo Stato in cui si intende effettuare l'offerta delle quote o azioni;

2) il fondo o la SICAV o i relativi comparti oggetto di commercializzazione;

3) le modalità che si intende utilizzare nella commercializzazione delle quote o azioni.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale della Banca d'Italia competente ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Filiale medesima, se spedita per lettera raccomandata A.R.

Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione.

Il termine è interrotto se la documentazione risulta incompleta o insufficiente; in tale ipotesi, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

L'autorizzazione è negata per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione tecnica della SGR o della SICAV.

SEZIONE III

STABILIMENTO DI SUCCURSALI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO

1. Succursali in Paesi dell'Unione Europea

1.1 Primo insediamento

Per la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento le SGR possono stabilire una propria succursale in un altro Paese membro dell'U.E. previo invio alla Banca d'Italia ([1]) di una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato membro dell'UE nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;

2) un programma di attività, nel quale sono indicate le modalità con cui la società intende prestare il servizio, il tipo di operazioni che intende effettuare nel Paese ospitante e la struttura organizzativa della succursale;

3) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, dove possono essere richiesti i documenti;

4) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia comunica altresì all'Autorità del Paese ospitante precisazioni in ordine al sistema di indennizzo cui aderisce la SGR e che garantisce i diritti dei clienti relativi all'attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi della succursale.

Dell'avvenuta notifica all'autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla società interessata.

La Banca d'Italia può rifiutare di effettuare la notifica all'Autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria,

1 La comunicazione alla Banca d'Italia è inviata alla Filiale nel cui ambito territoriale la SGR è insediata. Essa si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Filiale medesima, se spedita per lettera raccomandata A.R.

economica e patrimoniale della SGR ([1]). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGR possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

Entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, la Banca d'Italia comunica alla SGR le ragioni del rifiuto di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante, chiarendone gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrando i problemi che la SGR deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

La succursale può stabilirsi e operare quando riceve apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente del Paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale Autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'attività della succursale.

1.2 Modifiche delle informazioni comunicate

La SGR comunica alla Banca d'Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3) e 4) della presente sezione almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante e ne informa la SGR.

Qualora la Banca d'Italia rifiuti di effettuare la notifica di cui al precedente capoverso, la stessa comunica – entro 30 giorni dalla ricezione della richiamata comunicazione – le motivazioni del rifiuto alla SGR interessata.

2. Succursali in Paesi extracomunitari

2.1 Domanda di autorizzazione

Per la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento le SGR possono stabilire succursali in Paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d'Italia.

---

1 *Ove la SGR appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.*

La domanda di autorizzazione è presentata alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale la società e contiene le seguenti informazioni:

1) lo Stato estero nel cui territorio la SGR intende stabilire una succursale;

2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero della SGR;

3) le modalità con cui la società intende prestare il servizio, il tipo di operazioni che intende effettuare nel Paese ospitante e la struttura organizzativa della succursale;

4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, dove possono essere richiesti i documenti;

5) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;

6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale della Banca d'Italia competente ovvero nel giorno in cui e pervenuta alla Filiale medesima, se spedita per lettera raccomandata A.R.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

a) esistenza, nel Paese di insediamento, di una legislazione che non pregiudichi o limiti la possibilità per la Banca d'Italia di accedere alle informazioni della succursale e di espletare controlli "in loco";

b) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale.

2.2 Rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata l'interruzione dei termini.

L'autorizzazione è negata per motivi attinenti a:

- la mancanza dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 2.1;

- l'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR ([1]). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SGR possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione e illustra i problemi che la SGR deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.

Le SGR comunicano alla Banca d'Italia la data di effettivo inizio dell'attività entro 15 giorni dall'apertura della succursale.

La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le autorizzazioni rilasciate.

3. Uffici di rappresentanza all'estero

Le SGR possono aprire in altri Stati dell'Unione Europea e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza, in osservanza delle procedure previste dall'Autorità competente del Paese ospitante.

Le SGR comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

---

1 *Ove la SGR appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza..*

SEZIONE IV
PRESTAZIONE SENZA STABILIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SU BASE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI DI INVESTIMENTO

1. Libera prestazione in Stati membri dell'Unione Europea

1.1 Comunicazione preventiva

Le SGR che intendono prestare per la prima volta il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento in un altro Paese membro dell'U.E. in regime di libera prestazione di servizi inviano alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

1) lo Stato in cui la SGR intende esercitare la propria attività;
2) un programma di attività nel quale sono indicate le modalità con le quali la SGR intende prestare il servizio nel Paese ospitante.

La comunicazione è inviata alla Banca d'Italia ([1]) almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

Dell'avvenuta notifica all'Autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SGR interessata.

1. 2 Modifiche delle informazioni comunicate

La SGR comunica alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del Paese ospitante ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2) e 3) della presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

2. Prestazione di servizi senza stabilimento in Paesi extracomunitari

2.1 Domanda di autorizzazione

Le SGR possono prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento in un paese extracomunitario senza stabilimento

[1] *La comunicazione alla Banca d'Italia è inviata alla Filiale nel cui ambito territoriale la SGR è insediata. Essa si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Filiale medesima, se spedita per lettera raccomandata A.R.*

di succursali previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

La domanda di autorizzazione è presentata alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale la società e contiene le seguenti informazioni:

1) lo Stato in cui la SGR intende esercitare la propria attività;

2) un programma di attività nel quale sono indicate le modalità con le quali la SGR intende prestare il servizio nel Paese estero.

La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Filiale della Banca d'Italia competente ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Filiale medesima, se spedita per lettera raccomandata A.R.

2.2 Rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.

La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 60 giorni è interrotto. La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata l'interruzione dei termini.

L'autorizzazione è negata per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SGR ([1]).

La Banca d'Italia comunica alla SGR interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione.

La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le autorizzazioni rilasciate.

---

1 *Ove la SGR appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.*

CAPITOLO IX

OFFERTA IN ITALIA DI QUOTE DI FONDI COMUNI O DI AZIONI DI SICAV DI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN MATERIA DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO

SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Fonti normative

Articolo 42, comma 2, lett. a) e b) del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito Testo Unico)

2. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni disciplinano le condizioni e le procedure per l'offerta in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito oicvm).

Esse si applicano:

- ai fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE;
- alle SICAV rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE.

Le presenti disposizioni trovano applicazione anche qualora l'offerta delle quote o azioni sia limitata ad investitori istituzionali.

SEZIONE II

PROCEDURA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE IN ITALIA

1. Comunicazione preventiva e documentazione da produrre

Gli oicvm che intendono offrire in Italia le proprie quote o azioni ne danno preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

La comunicazione è corredata dei seguenti documenti:

a) un attestato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato dove l'oicvm è situato in cui si certifichi che l'oicvm soddisfa le condizioni richieste dalle direttive 85/611/CEE e 88/820/CEE;

b) il regolamento di gestione del fondo o i documenti costitutivi della SICAV, muniti di un attestato dell'autorità competente dello Stato in cui l'oicvm è situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti;

c) l'ultimo prospetto informativo trasmesso all'Autorità competente dello Stato in cui l'oicvm è situato, munito di un attestato di tale Autorità in cui si certifichi che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo è oggetto di approvazione o controllo preventivo;

d) un documento informativo da fornire al pubblico contenente le informazioni stabilite con il regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi dell'art. 42, comma 3 del Testo Unico;

e) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate;

f) la nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato dall'oicvm per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, redatta secondo quanto previsto nella Sezione III;

g) l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle parti dell'oicvm e l'indicazione della banca corrispondente (o delle banche corrispondenti, nel caso l'oicvm intenda avvalersi di più soggetti) unitamente alla copia delle convenzioni stipulate ([1]);

h) informazioni dettagliate sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle parti nonché per fornire al pubblico le altre informazioni individuate dalla CONSOB con il regolamento previsto dall'art. 42, comma 3 del TUF.

I documenti previsti nelle lettere a), b), c) ed e) sono trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; i documenti indicati nelle

---

1 *Qualora le convenzioni stipulate con i soggetti incaricati del collocamento in Italia siano redatte secondo uno schema uniforme, è inviata una sola convenzione. In questo caso viene precisato nella comunicazione che il testo sottoscritto da ciascun collocatore non contiene variazioni rispetto a quello trasmesso.*

lettera d) e g) e le informazioni previste nelle lettere f) e h) sono forniti in lingua italiana.

2. Inizio dell'offerta in Italia

L'offerta delle quote o azioni dell'oicvm può iniziare decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte delle due Autorità ([1]), a meno che entro tale termine essa non sia stata vietata - con provvedimento motivato - dalla Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza.

La commercializzazione delle quote o azioni è comunque subordinata agli adempimenti connessi con la pubblicazione del prospetto.

Il divieto di offerta è disposto qualora:

- il modulo organizzativo adottato non consenta di assicurare l'esercizio in Italia dei diritti patrimoniali dei partecipanti;
- non risultino osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB con il regolamento previsto dall'art. 42, comma 3 del Testo Unico;
- non risulti rispettato quanto disposto dall'art. 44, par. 1 della direttiva 85/611/CEE.

Il termine e interrotto se entro due mesi dalla ricezione della comunicazione la Banca d'Italia o la CONSOB formula rilievi o chiede chiarimenti. In tal caso, dalla data di ricezione della relativa risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi.

1 *Nelle ipotesi in cui la comunicazione pervenga alle due Autorità in date diverse il termine di due mesi decorre dalla data di ricezione della comunicazione ricevuta per ultima.*

SEZIONE III
MODULO ORGANIZZATIVO

1. Banca corrispondente

Al fine di garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti residenti in Italia, l'oicvm e il depositario - qualora non dispongano di una sede secondaria in Italia - stipulano apposita convenzione con una o più banche insediate in Italia (di seguito banca corrispondente) avente ad oggetto lo svolgimento delle funzioni di intermediazione nei pagamenti connessi con la partecipazione nell'oicvm (sottoscrizioni, rimborsi e corresponsione di dividendi) ([1]).

L'oicvm e il depositario predispongono con la banca corrispondente tutti i mezzi necessari per assicurare un corretto ed efficiente svolgimento delle rispettive funzioni. A tal fine e con l'ausilio di adeguate strutture di supporto vengono realizzati i flussi informativi necessari affinché sia data tempestiva esecuzione alle domande di sottoscrizione, alle richieste di riacquisto o rimborso delle quote o azioni e al pagamento dei proventi alla data prestabilita dall'oicvm.

Per il trasferimento delle somme di denaro connesse con tali operazioni sono accesi presso la banca corrispondente conti intestati all'oicvm, con rubriche distinte per ciascun fondo comune o comparto.

Inoltre, la banca corrispondente:

a) cura, ove non vi provveda direttamente l'oicvm, l'inoltro al sottoscrittore della lettera di conferma dell'investimento dalla quale risulti: l'importo lordo versato, l'importo netto investito, le quote o azioni sottoscritte, il mezzo di pagamento utilizzato, la data di ricezione della domanda di sottoscrizione;

b) procede alla consegna al partecipante del certificato rappresentativo delle quote o azioni sottoscritte e ne cura le relative operazioni di conversione, frazionamento e raggruppamento;

c) espleta tutti i servizi e le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti sociali connessi alle parti dell'oicvm detenute da investitori residenti in Italia e tiene a disposizione degli investitori l'avviso di convocazione dell'assemblea dei partecipanti ed il testo delle delibere adottate.

Presso la banca corrispondente sono depositate a disposizione degli investitori, copia dell'ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dall'oicvm. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di

---

[1] *Nei casi previsti dall'art. 14, par. 4 e 5 della direttiva 85/611/CEE, la convenzione con la banca corrispondente sara stipulata esclusivamente dalla SICAV.*

ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di valutare moduli organizzativi alternativi a quello indicato, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di tutela dei partecipanti.

2. Soggetti collocatori

L'oicvm stipula un'apposita convenzione con i soggetti incaricati del collocamento in Italia, nella quale questi ultimi si impegnano, anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile, a:

- trasmettere all'oicvm, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della loro ricezione, le domande di sottoscrizione, di rimborso e di conversione;
- depositare presso la banca corrispondente, entro il medesimo termine, i mezzi di pagamento relativi alle sottoscrizioni.

Qualora l'oicvm si avvalga di più banche corrispondenti, il collocatore fornisce al sottoscrittore o al partecipante l'indicazione della banca corrispondente cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.

3. Nota informativa

Il modulo organizzativo adottato dall'oicvm in Italia è illustrato nella nota informativa, che contiene almeno le informazioni indicate nell'Allegato A.

Obiettivo della nota è fornire informazioni di tipo analitico su tali aspetti; pertanto, i profili indicati nell'Allegato A andranno descritti dettagliatamente. Resta ferma la facoltà per l'oicvm di includere informazioni ulteriori qualora se ne ravvisi l'opportunità al fine di fornire una rappresentazione completa del modulo organizzativo adottato.

SEZIONE IV

MODIFICHE ALLA DOCUMENTAZIONE INVIATA DALL'OICVM

L'oicvm comunica alla Banca d'Italia e alla CONSOB le modifiche apportate alla documentazione trasmessa ai sensi delle precedenti Sezioni.

Devono essere preventivamente inviate alla Banca d'Italia e alla CONSOB le modifiche attinenti a:

1. mutamenti del modulo organizzativo che incidono sull'esercizio in Italia dei diritti patrimoniali da parte dei partecipanti;
2. la documentazione inviata ai sensi della precedente Sezione II, punto 1, lettere d) (documento informativo da fornire al pubblico) e h (informazioni sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione, di vendita, ecc.).

Le modifiche in questione potranno essere adottate trascorsi due mesi dalla ricezione della relativa documentazione, a meno che esse non siano state vietate - con provvedimento motivato - dalla Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Comunicazioni preventive in corso di istruttoria

Le comunicazioni preventive pervenute al Ministro del tesoro per la commercializzazione in Italia di parti di oicvm rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 85/611/CEE e 88/220/CEE prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento rimangono soggette alla disciplina prevista dall'art. 10-bis della legge 77/83.

Allegato A

NOTA INFORMATIVA SUL MODULO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALL'OICVM

1. Banca corrispondente

Vanno indicati:

- le modalità di realizzazione dei trasferimenti delle somme (connesse alle sottoscrizioni, ai rimborsi e alla corresponsione di dividendi) sui conti accesi presso la banca corrispondente, con particolare riferimento ai tempi necessari per il successivo accredito dell'importo netto all'oicvm o ai partecipanti;
- i flussi informativi predisposti tra l'o.i.c.v.m. armonizzato e la banca corrispondente necessari alla tempestiva esecuzione delle richieste di sottoscrizione, di rimborso e di pagamento dei proventi.

Qualora l'o.i.c.v.m. armonizzato si avvalga di più banche corrispondenti andranno indicate le specifiche funzioni attribuite a ciascuna.

2. Soggetti incaricati del collocamento

Vanno illustrati:

- i compiti affidati ai collocatori;
- le modalità operative adottate dai collocatori con particolare riferimento alla procedura di inoltro delle richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso di quote o azioni presentate dagli investitori;
- i flussi informativi esistenti con l'oicvm e con la banca corrispondente;
- gli altri incarichi.

3. Modalità di esercizio dei diritti patrimoniali e sociali

Vanno indicate le misure adottate per garantire l'esercizio dei diritti patrimoniali e sociali dei partecipanti residenti in Italia nonché le modalità e la frequenza della pubblicazione del valore della quota del fondo o delle azioni della SICAV.

Se l'oicvm è costituito nella forma di SICAV, occorre specificare:

- l'informativa resa in ordine agli eventi sociali;
- le modalità e i tempi di deposito delle azioni ai fini della partecipazione in assemblea;
- l'eventuale predisposizione di moduli prestampati per il rilascio delle deleghe di voto e/o per l'esercizio del voto per corrispondenza;
- le procedure approntate per garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei sottoscrittori residenti in Italia (es. voto per delega o per corrispondenza, soggetto deputato all'inoltro delle schede per la votazione, ecc.).

98A6004

PROVVEDIMENTO 1° luglio 1998.

Regolamento in materia di modalità di deposito e subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n 58 (di seguito «testo unico»);

Visto l'art. 22, comma 1, del testo unico, il quale prevede che, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *b),* del testo unico, il quale prevede che la Banca d'Italia disciplini con regolamento le modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

Visto l'art. 201, comma 12 del testo unico, il quale prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera *b)* e 22 del medesimo testo unico;

Sentita la Consob;

EMANA

l'unito regolamento in materia di modalità di deposito e di subdeposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela.

Il regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere da tale data sono abrogati gli articoli da 20 a 24 del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991 ai sensi della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Roma, 1° luglio 1998

Il governatore: FAZIO

MODALITA' DI DEPOSITO E DI SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DI PERTINENZA DELLA CLIENTELA

1. Fonti normative

Articoli 6, comma 1, lett. b), 22 e 201, comma 12 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- "organismi di deposito centralizzato": la Monte Titoli S.p.A., la gestione centralizzata dei titoli presso la Banca d'Italia e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari;
- "depositari abilitati": le banche autorizzate in Italia; le banche comunitarie; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di deposito di strumenti finanziari per conto di terzi.

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle SIM, alle banche italiane, alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie con succursali in Italia e agli agenti di cambio.

4. Disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela

4.1 Disposizioni generali

Gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti a qualunque titolo detenuti dagli intermediari devono risultare da apposite evidenze contabili relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio prestato nelle quali è altresì indicato il depositario dei beni medesimi.

Tali evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.

Gli intermediari devono evitare compensazioni tra le posizioni (sia in lire sia in titoli) dei singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti,

particolare cura dovrà essere prestata affinché le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto dell'intermediario medesimo. Pertanto, ove le disponibilità sui conti dei singoli clienti siano insufficienti, l'intermediario non potrà in nessun caso utilizzare le somme in eccesso detenute per conto di altri clienti. Resta ferma la possibilità per l'intermediario di concedere al cliente l'eventuale finanziamento – che dovrà essere prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.

Gli intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. In particolare, i titoli della clientela non possono essere utilizzati dall'intermediario se non sulla base di apposita previsione contrattuale approvata per iscritto dal cliente. Nel contratto devono essere indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonchè la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

4.2 *Somme di denaro consegnate alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie e agli agenti di cambio*

Le SIM, le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di cambio depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le somme di denaro ricevute dalla clientela presso una banca, in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli degli intermediari medesimi.

Il contratto deve prevedere se le somme depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario:
- retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario;
- retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario;
- corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella corrisposta dal depositario;
- non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi.

Gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da separate evidenze e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle somme depositate sui conti di proprietà dell'intermediario.

Il deposito non e richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

5. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela

Ferma restando la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione per iscritto, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati. Al cliente devono essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonchè l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità ([1]).

In ciascun conto di deposito acceso presso l'intermediario è riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso l'intermediario depositante.

6. Controlli interni

La funzione di controllo interno accerta che sia assicurato il rispetto delle presenti disposizioni; a tal fine, provvede a riscontrare periodicamente, anche sulla base degli estratti conto emessi dai sub-depositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Eventuali discordanze che dovessero emergere a seguito della verifica dovranno essere tempestivamente segnalate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. A quest'ultimo spetta il compito, nell'esercizio delle proprie funzioni, di verificare il rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento, segnalando con tempestività agli organi di Vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate.

7. SIM che non possono detenere disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela

Le SIM che secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di capitale minimo contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 24 dicembre 1996 non possono detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela, adottano schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui sono abilitate.

E' coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente:

a) apra, a proprio nome, un conto lire e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte della SIM;

---

[1] L'eventuale modifica del sub-depositario è resa nota al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;

c) rilasci alla SIM una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;

d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione alla SIM, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione.

Inoltre, la banca presso cui sono accesi i predetti conti dovrà essere impegnata contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione che interessa il conto titoli trovi contropartita nel conto lire e viceversa ([2]), ad eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito alla SIM e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti.

Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, la SIM provvede a garantire alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione.

Resta salva la possibilità per le SIM di adottare schemi operativi diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere sottoposti al preventivo esame della Banca d'Italia.

8. Agenti di cambio

Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attività detengono valori della clientela:

a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità dalla stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative ai valori della clientela;

b) incaricano una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di effettuare, con cadenza almeno trimestrale, le verifiche previste al precedente paragrafo 6. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico è inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.
La società di revisione comunica tempestivamente agli organi di Vigilanza le eventuali irregolarità riscontrate.

Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo 7. A essi non si applicano le disposizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).

9. Imprese di investimento e banche comunitarie

Alle succursali di imprese di investimento e alle banche comunitarie operanti in Italia si applicano le disposizioni indicate al paragrafo 4.1 delle presenti disposizioni.

---

[2] Resta ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (ad esempio il deposito di margini).

Allegato

DISPONIBILITA' DELLA CLIENTELA
DETENUTE DAGLI AGENTI DI CAMBIO

INFORMAZIONI DA INVIARE PERIODICAMENTE ALLA BANCA D'ITALIA

Servizio di negoziazione per conto terzi:

Voce

1– numero di contratti in essere
2– strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
2.a– .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
3– strumenti finanziari di terzi presso terzi
3.a– .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
4– disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
5– disponibilità liquide di terzi presso terzi
5.a– disponibilità liquide di terzi presso terzi rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di gestione:

6– numero di contratti in essere
7– strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
7.a– .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
8– strumenti finanziari di terzi presso terzi
8.a– .di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
9– disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
10– disponibilità liquide di terzi presso terzi
10.a– disponibilità liquide di terzi presso terzi rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli

Servizio di raccolta ordini:

11– numero di contratti in essere
12– strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
13– strumenti finanziari di terzi presso terzi
14– disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
15– disponibilità liquide di terzi presso terzi

Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti:

a) con riferimento ai clienti depositanti i titoli o i valori vanno indicati:
   - la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);
   - la residenza (nazionale o estera);

b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno indicati:
   - la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento; ecc.);
   - la residenza (nazionale o estera);

c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati:
   - il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.);
   - la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);

d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di investimento italiane, comunitarie o extracomunitarie, organismi accentrati, ecc.).

98A6005

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651432) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 2 5 0 1 6 0 2 9 8 *

L. 13.500